



Consiglio europeo

**Bruxelles, 21 luglio 2020
(OR. en)**

EUCO 10/20

**CO EUR 8
CONCL 4**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
Oggetto:	Riunione straordinaria del Consiglio europeo (17, 18, 19, 20 e 21 luglio 2020) – Conclusioni

Si accludono per le delegazioni le conclusioni adottate dal Consiglio europeo nella riunione in oggetto.

Mentre l'Europa piange la perdita di vite umane a seguito della pandemia di COVID-19, il Consiglio europeo esprime il suo più profondo cordoglio per le vittime e la sua solidarietà alle loro famiglie. Mentre i cittadini europei continuano ad affrontare quotidianamente incertezze e sfide eccezionali, tutti i nostri sforzi continueranno a essere finalizzati a proteggere i cittadini e a superare la crisi.

La crisi COVID-19 pone l'Europa di fronte a una sfida di proporzioni storiche. L'UE e i suoi Stati membri hanno dovuto adottare misure di emergenza per preservare la salute dei cittadini e impedire il collasso dell'economia. Stiamo lentamente uscendo dalla fase acuta della crisi sanitaria. Sebbene la situazione sanitaria esiga ancora la massima vigilanza, l'attenzione si sta ora concentrando piuttosto sull'attenuazione dei danni socioeconomici. A tal fine sono necessari uno sforzo senza precedenti e un approccio innovativo, in grado di promuovere la convergenza, la resilienza e la trasformazione nell'Unione europea. Su richiesta dei capi di Stato o di governo, la Commissione ha presentato, alla fine di maggio, un pacchetto di amplissima portata che combina il futuro quadro finanziario pluriennale (QFP) con uno specifico sforzo per la ripresa nell'ambito dello strumento Next Generation EU.

Sulla base delle ampie consultazioni tenutesi al livello del presidente del Consiglio europeo e dei lavori svolti in sede di Consiglio, le conclusioni presentano una soluzione equilibrata che tiene conto degli interessi e delle posizioni di tutti gli Stati membri. Si tratta di un pacchetto ambizioso e articolato che combina il tradizionale QFP con uno sforzo straordinario per la ripresa volto a contrastare gli effetti di una crisi senza precedenti nell'interesse dell'UE.

Next Generation EU e QFP sono indissociabili. Abbiamo bisogno dello sforzo per la ripresa per rispondere con rapidità ed efficacia a una sfida temporanea, ma questo potrà dare i risultati auspicati ed essere sostenibile soltanto se associato e in armonia con il tradizionale QFP, che dal 1988 plasma le nostre politiche di bilancio e offre una prospettiva a lungo termine.

La prima parte delle presenti conclusioni riguarda lo sforzo per la ripresa, che è notevole, mirato e limitato nel tempo: notevole perché gli effetti della crisi sono di ampia portata; mirato perché deve essere destinato alle regioni e ai settori maggiormente colpiti dalla crisi; limitato nel tempo perché il QFP e le norme che lo disciplinano rimangono il quadro di base per la pianificazione e l'esecuzione del bilancio dell'Unione. I fondi supplementari generati dai prestiti contratti dall'UE saranno erogati sotto forma di sovvenzioni e prestiti attraverso gli strumenti e i programmi del QFP. Ciò è garanzia di uniformità e coerenza. Sia Next Generation EU che il QFP contribuiranno a trasformare l'UE attraverso le sue principali politiche, in particolare il Green Deal europeo, la rivoluzione digitale e la resilienza.

La seconda parte verte sul QFP 2021-2027. L'approccio si basa sulla proposta di febbraio, che è stata adattata per rispondere alla crisi COVID-19 e per tener conto delle misure adottate nell'ambito di Next Generation EU.

I. NEXT GENERATION EU

- A1. La natura eccezionale della situazione economica e sociale dovuta alla crisi COVID-19 impone misure eccezionali a sostegno della ripresa e della resilienza delle economie degli Stati membri.
- A2. Il piano per la ripresa europea necessiterà di ingenti investimenti pubblici e privati a livello europeo che avviino saldamente l'Unione verso una ripresa sostenibile e resiliente, capace di creare posti di lavoro e di riparare i danni immediati causati dalla pandemia di COVID-19, sostenendo nel contempo le priorità verdi e digitali dell'Unione. Il QFP, rafforzato da *Next Generation EU*, sarà il principale strumento europeo.
- A3. Al fine di dotare l'Unione dei mezzi necessari per affrontare le sfide poste dalla pandemia di COVID-19, la Commissione sarà autorizzata a contrarre prestiti, per conto dell'Unione, sui mercati dei capitali. Gli importi ottenuti saranno trasferiti ai programmi dell'Unione in conformità di *Next Generation EU*.

- A4. Poiché *Next Generation EU* rappresenta una risposta eccezionale a una situazione estrema ma temporanea, chiari limiti di entità, durata e raggio d'azione vincolano il potere di contrarre prestiti conferito alla Commissione.
- A5. In virtù della decisione sulle risorse proprie, per *Next Generation EU* alla Commissione è conferito il potere di contrarre, per conto dell'Unione, prestiti sui mercati dei capitali fino a 750 miliardi di EUR a prezzi 2018; la nuova attività di assunzione netta di prestiti cesserà al più tardi alla fine del 2026. L'Unione utilizza i prestiti contratti sui mercati dei capitali al solo scopo di far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19.
- A6. Gli importi così reperiti possono essere usati per erogare prestiti, fino a concorrenza di 360 miliardi di EUR a prezzi 2018, e per spese, fino a concorrenza di 390 miliardi di EUR a prezzi 2018.
- A7. Il calendario dei rimborsi è fissato, secondo il principio della sana gestione finanziaria, in modo da ridurre costantemente e prevedibilmente le passività fino al 31 dicembre 2058. Gli importi non utilizzati per i pagamenti di interessi previsti saranno impiegati per i rimborsi anticipati prima della fine del QFP 2021-2027, con un importo minimo, e possono essere incrementati al di sopra di tale livello a condizione che siano state introdotte nuove risorse proprie.
- A8. Gli importi dovuti dall'Unione in un dato anno per il rimborso del capitale non devono superare il 7,5 % dell'importo massimo di 390 miliardi di EUR per spese.
- A9. Gli importi dei massimali delle risorse proprie sono incrementati in via temporanea di 0,6 punti percentuali al solo scopo di coprire tutte le passività dell'Unione risultanti dai prestiti contratti per far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19, fino alla cessazione di tali passività e al più tardi fino al 31 dicembre 2058.

A10. Nella decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea saranno specificati, in relazione ai finanziamenti a titolo di *Next Generation EU*, i casi in cui la Commissione è autorizzata, in via provvisoria, a chiedere agli Stati membri maggiori risorse rispetto alle rispettive quote relative, senza aumentare le passività finali degli Stati membri, e saranno stabilite le relative condizioni. Sarà previsto che simili contributi siano compensati senza indugio in linea con il quadro giuridico applicabile per il bilancio dell'UE e pertanto sulla base dei rispettivi criteri applicabili correlati all'RNL, fatte salve le altre risorse proprie e le altre entrate.

Prima di chiedere tali risorse, la Commissione soddisferà queste esigenze tramite una gestione attiva della liquidità e, se necessario, ricorrendo a finanziamenti a breve termine tramite i mercati dei capitali nell'ambito della sua strategia di finanziamento diversificata, coerentemente con i limiti previsti dalla decisione sulle risorse proprie. Solo se tali misure non dovessero generare la necessaria liquidità, la Commissione potrebbe chiedere, in via provvisoria, agli Stati membri maggiori risorse come ultima riserva. L'importo delle risorse supplementari che possono essere chieste ogni anno agli Stati membri in tali circostanze è stabilito su base proporzionale e, in ogni caso, limitato alla loro quota del massimale delle risorse proprie incrementato in via temporanea, vale a dire lo 0,6 % dell'RNL degli Stati membri.

A11. Gli importi di *Next Generation EU* convogliati attraverso il bilancio per le spese costituiscono entrate con destinazione specifica esterne. L'autorità di bilancio esercita il controllo politico, che deve essere definito di comune accordo tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.

A12. Data la necessità di erogare celermente il sostegno per la ripresa, è importante creare le condizioni adeguate per la rapida attuazione di progetti di investimento, in particolare nelle infrastrutture. La Commissione è invitata a presentare, prima del Consiglio europeo di ottobre, proposte in merito alle modalità per accelerare e agevolare le procedure negli Stati membri.

A13. Gli impegni giuridici di un programma integrato da *Next Generation EU* devono essere contratti entro il 31 dicembre 2023. I relativi pagamenti saranno effettuati entro il 31 dicembre 2026.

A14. Gli importi a titolo di *Next Generation EU* per singolo programma sono i seguenti:

- Dispositivo per la ripresa e la resilienza: 672,5 miliardi di EUR
 - di cui prestiti 360 miliardi di EUR
 - di cui sovvenzioni 312,5 miliardi di EUR
- REACT-EU: 47,5 miliardi di EUR
- Orizzonte Europa: 5 miliardi di EUR
- InvestEU: 5,6 miliardi di EUR
- Sviluppo rurale: 7,5 miliardi di EUR
- Fondo per una transizione giusta (JTF): 10 miliardi di EUR
- RescEU: 1,9 miliardi di EUR
- Totale: 750 miliardi di EUR

Dispositivo per la ripresa e la resilienza

A15. Il 70 % delle sovvenzioni erogate dal dispositivo deve essere impegnato negli anni 2021 e 2022. Il restante 30 % deve essere interamente impegnato entro la fine del 2023. Di norma, il volume massimo dei prestiti per ciascuno Stato membro non supererà il 6,8 % del suo RNL.

A16. Il criterio di ripartizione degli stanziamenti d'impegno a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza per il periodo 2021-2022 è stabilito conformemente alla proposta della Commissione. Nel criterio di ripartizione per l'anno 2023 il criterio della disoccupazione nel periodo 2015-2019 è sostituito, in percentuali uguali, dalla perdita del PIL reale osservata nell'arco del 2020 e dalla perdita cumulativa del PIL reale osservata nel periodo 2020-2021, che sarà calcolata entro il 30 giugno 2022.

A17. Il prefinanziamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza verrà versato nel 2021 e dovrebbe essere pari al 10 %.

A18. Gli Stati membri preparano piani nazionali per la ripresa e la resilienza in cui è definito il programma di riforme e investimenti dello Stato membro interessato per il periodo 2021-2023. I piani saranno riesaminati e adattati, ove necessario, nel 2022 per tenere conto della ripartizione definitiva dei fondi per il 2023.

A19. I piani per la ripresa e la resilienza sono valutati dalla Commissione entro due mesi dalla presentazione. Nella valutazione il punteggio più alto deve essere ottenuto per quanto riguarda i criteri della coerenza con le raccomandazioni specifiche per paese, nonché del rafforzamento del potenziale di crescita, della creazione di posti di lavoro e della resilienza sociale ed economica dello Stato membro. Anche l'effettivo contributo alla transizione verde e digitale rappresenta una condizione preliminare ai fini di una valutazione positiva.

La valutazione dei piani per la ripresa e la resilienza deve essere approvata dal Consiglio, a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, mediante un atto di esecuzione che il Consiglio si adopera per adottare entro quattro settimane dalla proposta.

La valutazione positiva delle richieste di pagamento sarà subordinata al soddisfacente conseguimento dei pertinenti target intermedi e finali.

La Commissione chiede il parere del comitato economico e finanziario in merito al soddisfacente conseguimento dei pertinenti target intermedi e finali. Il comitato economico e finanziario si adopera per raggiungere un consenso. Qualora, in via eccezionale, uno o più Stati membri ritengano che vi siano gravi scostamenti dal soddisfacente conseguimento dei pertinenti target intermedi e finali, possono chiedere che il presidente del Consiglio europeo rinvii la questione al successivo Consiglio europeo.

La Commissione adotta una decisione sulla valutazione del soddisfacente conseguimento dei pertinenti target intermedi e finali e sull'approvazione dei pagamenti secondo la procedura d'esame.

In caso di rinvio della questione al Consiglio europeo, la Commissione non prenderà alcuna decisione relativa al soddisfacente conseguimento dei target intermedi e finali e all'approvazione dei pagamenti fino a quando il prossimo Consiglio europeo non avrà discusso la questione in maniera esaustiva. Di norma, tale processo non dovrà richiedere più di tre mesi dal momento in cui la Commissione ha chiesto il parere del comitato economico e finanziario e sarà conforme all'articolo 17 TUE e all'articolo 317 TFUE.

REACT-EU

A20. Nonostante le regole sul livellamento e sulla redistribuzione, si applicano dotazioni supplementari; al fine di sostenere i principali settori che saranno essenziali per gettare le basi di una solida ripresa a seguito della crisi COVID-19 in alcuni Stati membri, REACT-EU erogherà le seguenti dotazioni supplementari: Lussemburgo (100 milioni di EUR); Malta (50 milioni di EUR).

Obiettivo climatico

A21. L'azione per il clima sarà integrata nelle politiche e nei programmi finanziati nell'ambito del QFP e di *Next Generation EU*. Un obiettivo climatico generale del 30 % si applicherà all'importo totale della spesa a titolo del QFP e di *Next Generation EU* e si tradurrà in obiettivi adeguati nella legislazione settoriale. Questi ultimi devono conformarsi entro il 2050 all'obiettivo della neutralità climatica dell'UE e contribuire al conseguimento dei nuovi obiettivi climatici dell'Unione per il 2030, che saranno aggiornati entro fine anno. In linea di principio, tutte le spese dell'UE dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi dell'accordo di Parigi.

II. QFP 2021-2027

A22. Il progetto di conclusioni del Consiglio europeo di febbraio 2020 (doc. 5846/20) costituisce la base del compromesso globale. Tale progetto rispecchiava le discussioni tenute nel corso di molti mesi. Alla luce della crisi COVID-19 e delle misure adottate a titolo di *Next Generation EU*, è stata introdotta una serie di modifiche, riprese nell'allegato.

A23. L'importo totale degli impegni è pari a 1 074,3 miliardi di EUR. Questa cifra è leggermente inferiore a quella di febbraio. Ciò va visto nel contesto dell'ambizioso sforzo europeo per la ripresa delineato nella prima parte del presente documento.

A24. Gli interessi finanziari dell'Unione sono tutelati in conformità dei principi generali sanciti dai trattati dell'Unione, in particolare i valori di cui all'articolo 2 TUE.

Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza della tutela degli interessi finanziari dell'Unione.
Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza del rispetto dello Stato di diritto.

- A25. La dotazione finanziaria di rescEU sarà pari a 1,1 miliardi di EUR. Il programma Salute sarà incrementato fino a raggiungere 1,7 miliardi di EUR in linea con la proposta della Commissione in risposta alla crisi COVID-19.
- A26. Gli strumenti speciali al di fuori dei massimali vengono incrementati di 5 miliardi di EUR. Questi 5 miliardi di EUR saranno utilizzati per una nuova riserva speciale di adeguamento alla Brexit da istituire per contrastare le conseguenze negative impreviste negli Stati membri e nei settori maggiormente colpiti.
- A27. Nella proposta di febbraio è stata introdotta una serie di misure di accresciuta flessibilità nei settori della coesione e dell'agricoltura. Tenuto conto degli effetti della crisi COVID-19, viene aggiunto un secondo pacchetto di flessibilità concernente le norme di attuazione a titolo della politica di coesione e della PAC, come pure la concentrazione tematica del sostegno del FESR.
- A28. Riguardo alle risorse proprie dell'UE, viene fissato all'1,40 % dell'RNL di tutti gli Stati membri il massimale assegnato all'Unione per coprire gli stanziamenti di pagamento annui; l'importo annuo totale degli stanziamenti di impegno non deve superare l'1,46 % della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri.
- A29. Nei prossimi anni l'Unione lavorerà a una riforma del sistema delle risorse proprie e introdurrà nuove risorse proprie. Come primo passo, sarà introdotta una nuova risorsa propria basata sui rifiuti di plastica non riciclati che si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2021. Come base per risorse proprie supplementari, nel primo semestre del 2021 la Commissione presenterà proposte relative a un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera e a un prelievo sul digitale, ai fini della loro introduzione al più tardi entro il 1° gennaio 2023. Nello stesso spirito, la Commissione presenterà una proposta su un sistema di scambio di quote di emissioni riveduto, eventualmente estendendolo al trasporto aereo e marittimo. Infine, nel corso del prossimo QFP, l'Unione lavorerà all'introduzione di altre risorse proprie, che potrebbero comprendere un'imposta sulle transazioni finanziarie. Le entrate derivanti dalle nuove risorse proprie introdotte dopo il 2021 saranno utilizzate per il rimborso anticipato dei prestiti contratti a titolo di *Next Generation EU*.
- A30. Per il periodo 2021-2027, il contributo annuo basato sull'RNL di Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Austria e Svezia sarà ridotto da correzioni forfettarie. Gli Stati membri interessati beneficiano di una riduzione lorda del proprio contributo annuo basato sull'RNL. Tali riduzioni lorde sono finanziate da tutti gli Stati membri conformemente al loro RNL.

III. TRANSIZIONE

A31. Non vi saranno modifiche al QFP 2014-2020. Le due Iniziative di investimento in risposta al coronavirus rimangono elementi importanti della nostra risposta a breve termine alla crisi. A causa della situazione eccezionale, le azioni pertinenti avviate dal 1° febbraio 2020 in poi dovrebbero essere ammissibili al finanziamento a titolo di REACT-EU e del dispositivo per la ripresa e la resilienza, purché perseguano gli obiettivi dei rispettivi programmi.

IV. PROSSIME TAPPE

A32. Il Consiglio è invitato ad avviare negoziati con il Parlamento europeo al fine di assicurare il completamento dei lavori su tutti gli atti giuridici conformemente alle pertinenti basi giuridiche con carattere di eccezionale urgenza per far sì che l'UE sia in grado di rispondere alla crisi.

A33. Non appena sarà stata adottata la decisione sulle risorse proprie, gli Stati membri procederanno alla sua approvazione nel più breve tempo possibile, conformemente alle rispettive norme costituzionali.

I. QUESTIONI ORIZZONTALI

1. Il nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) coprirà sette anni, dal 2021 al 2027. Il bilancio consentirà all'Unione europea di rispondere alle sfide attuali e future e di conseguire le sue priorità politiche, alla luce della tabella di marcia di Bratislava e delle dichiarazioni di Roma e di Sibiu nonché dell'agenda strategica 2019-2024. Il QFP, rafforzato da *Next Generation EU*, costituirà inoltre lo strumento principale per l'attuazione del pacchetto per la ripresa in risposta alle conseguenze socioeconomiche della pandemia di COVID-19.

2. Il QFP per il periodo 2021-2027 sarà strutturato come segue:
 - rubrica 1 "Mercato unico, innovazione e agenda digitale";
 - rubrica 2 "Coesione, resilienza e valori", che comprenderà una sottorubrica per la coesione economica, sociale e territoriale e una sottorubrica per la resilienza e i valori;
 - rubrica 3 "Risorse naturali e ambiente", che comprenderà un sottomassimale per le spese connesse al mercato e i pagamenti diretti;
 - rubrica 4 "Migrazione e gestione delle frontiere";
 - rubrica 5 "Sicurezza e difesa";
 - rubrica 6 "Vicinato e resto del mondo";
 - rubrica 7 "Pubblica amministrazione europea", che comprenderà un sottomassimale per le spese amministrative delle istituzioni.

La suddivisione delle spese in rubriche e in cluster è intesa a rispecchiare le priorità politiche dell'Unione, garantendo altresì la flessibilità necessaria nell'interesse di un'assegnazione efficiente delle risorse. Inoltre, la riduzione del numero dei programmi mira a garantire la coerenza e a promuovere le sinergie. Il quadro generale rispecchierà la semplificazione, porterà a una riduzione della burocrazia per i beneficiari e le autorità di gestione e promuoverà le pari opportunità garantendo che le attività e le azioni dei programmi e degli strumenti pertinenti integrino la prospettiva di genere e contribuiscano alla parità tra donne e uomini.

3. La cifra massima totale della spesa per l'UE a 27, per il periodo 2021-2027, ammonta a 1 074 300 milioni di EUR in stanziamenti di impegno, compresa l'integrazione del Fondo europeo di sviluppo, e a 1 061 058 milioni di EUR in stanziamenti di pagamento. La ripartizione degli stanziamenti di impegno è descritta nei punti successivi. Le stesse cifre sono riportate anche nella tabella di cui all'allegato del presente allegato che contiene anche lo scadenzario degli stanziamenti di pagamento. Tutte le cifre sono espresse utilizzando prezzi costanti al 2018. Vi saranno adeguamenti tecnici annuali automatici per l'inflazione mediante un deflatore fisso del 2 %.

Le cifre saranno altresì presentate a prezzi correnti usando il deflatore concordato.

4. La Banca europea per gli investimenti (BEI) dovrebbe disporre del capitale necessario per attuare le politiche dell'Unione. Il consiglio dei governatori della BEI è invitato a esaminare l'adeguatezza patrimoniale della BEI in considerazione degli strumenti inclusi nel QFP e in *Next Generation EU* nonché del contributo della Banca alle ambizioni dell'Unione in materia di lotta ai cambiamenti climatici e digitalizzazione dell'economia europea. Alla luce di tale esame, il consiglio dei governatori, deliberando all'unanimità, decide in merito all'entità e alle modalità di eventuali aumenti di capitale entro la fine del 2020.
5. Il Consiglio cercherà l'approvazione del Parlamento europeo conformemente all'articolo 312, paragrafo 2, TFUE in forza del quale il Consiglio adotta il regolamento QFP, previa approvazione del Parlamento europeo.

6. Non vi è alcun riesame intermedio del QFP.
7. I RAL ("reste à liquider" - importi da liquidare) sono un sottoprodotto inevitabile della programmazione pluriennale e degli stanziamenti dissociati. Tuttavia, entro la fine del quadro finanziario per il periodo 2014-2020 sono attesi RAL per oltre 308 000 milioni di EUR a prezzi correnti, il che porterà i pagamenti dell'attuale QFP a costituire una parte significativa dei pagamenti complessivi nei primi anni del prossimo QFP. Per garantire un livello e un profilo prevedibili dei pagamenti nonché un loro andamento ordinato, sono adottate diverse misure quali la semplificazione dell'attuazione e la definizione di opportuni tassi di prefinanziamento e regole di disimpegno nonché l'adozione tempestiva della legislazione settoriale per il QFP 2021-2027.
8. Sulla base del principio dell'unità del bilancio, di norma il QFP includerà tutte le voci per cui è previsto il finanziamento dell'UE. Tuttavia, alla luce delle loro specificità, tutti gli strumenti speciali saranno esclusi dai massimali del QFP relativi agli stanziamenti di impegno e di pagamento o costituiranno voci fuori bilancio. L'Unione deve essere in grado di rispondere a circostanze eccezionali, sia interne che esterne, e di affrontare nuove priorità alla luce della rapida evoluzione della situazione a seguito della pandemia di COVID-19. Al tempo stesso, la necessità di flessibilità deve essere valutata in funzione dei principi della disciplina di bilancio e della trasparenza della spesa dell'UE, nel rispetto del carattere vincolante dei massimali del QFP.
9. La durata dei programmi settoriali del QFP dovrebbe, di norma, essere in linea con l'arco temporale del QFP 2021-2027.
10. Al fine di rispettare le competenze delle rispettive istituzioni nonché di conformarsi alla pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, gli atti delegati si limitano agli elementi non essenziali dei rispettivi atti legislativi.

11. I pertinenti testi legislativi devono ora essere adottati al più presto secondo le procedure previste dal trattato, nel rispetto del ruolo delle diverse istituzioni. In base ai livelli di impegni figuranti nel presente accordo, il Consiglio e il Parlamento europeo sono invitati a raggiungere un accordo tempestivo sul finanziamento adeguato di ciascuno degli strumenti, dei programmi e dei fondi proposti finanziati nell'ambito del QFP.
12. Nel rammentare i contatti periodici intercorsi con il Parlamento europeo, segnatamente a margine delle sessioni del Consiglio "Affari generali", il Consiglio europeo invita la presidenza a portare avanti le discussioni con il Parlamento europeo.
13. Si invita la Commissione a fornire tutta l'assistenza e il sostegno volti a facilitare il processo decisionale.
14. Saranno fissati margini adeguati per rubrica. All'interno di determinati programmi, è istituito uno strumento tematico da programmare in base alle necessità; altri programmi prevedranno fondi non assegnati analoghi per garantire la flessibilità intrinseca.
15. Eventuali scostamenti dagli importi di riferimento per i programmi pluriennali non sono superiori al 15 % dell'importo per tutta la durata del programma.

Gli Stati membri possono richiedere, su base volontaria, nel corso del processo di programmazione, all'inizio del periodo e durante l'attuazione, il trasferimento di quanto segue:

- i. fino al 5 % in totale della dotazione nazionale iniziale da qualsiasi fondo del regolamento sulle disposizioni comuni¹ in regime di gestione concorrente verso qualsiasi strumento in regime di gestione diretta o indiretta a beneficio dello Stato membro interessato o verso qualsiasi altro fondo del regolamento sulle disposizioni comuni in regime di gestione concorrente, ad eccezione dei trasferimenti che sono possibili solo a norma del punto ii, e

¹ Il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo Plus, il Fondo di coesione, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, il Fondo Asilo e migrazione, il Fondo Sicurezza interna e lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti.

- ii. fino al 20 % della rispettiva dotazione finanziaria iniziale del FESR, dell'FC e dell'FSE+ verso il FESR, l'FC e l'FSE+ nel quadro della dotazione di uno Stato membro a titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita"; per la Repubblica ceca, la percentuale arriverà fino al 25 %.
16. In linea con gli sforzi generali di risanamento, gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio sono ulteriormente semplificati, in particolare in InvestEU e nel quadro dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI), nel rispetto del principio secondo cui l'uso di tali strumenti è strettamente limitato alle circostanze in cui vi è un evidente fallimento del mercato e alle situazioni subottimali in termini di investimenti. Pur riconoscendo le opportunità di questo tipo di finanziamento, occorre monitorare attentamente le passività finanziarie derivanti dagli strumenti finanziari, dalle garanzie di bilancio e dall'assistenza finanziaria.
17. È opportuno accrescere ulteriormente il ruolo svolto dal bilancio dell'UE per sostenere l'attuazione effettiva degli ampi obiettivi strategici dell'UE, in particolare rafforzando il legame tra il bilancio dell'UE e il semestre europeo compresa l'agevolazione dell'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, nonché nei settori della migrazione, dell'ambiente e dei cambiamenti climatici e della parità tra donne e uomini, come pure dei diritti e delle pari opportunità per tutti.
18. Data l'importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, i programmi e gli strumenti dovrebbero contribuire all'integrazione delle azioni per il clima nelle politiche e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare almeno il 30 % dell'importo totale delle spese di bilancio dell'Unione e di *Next Generation EU* al sostegno degli obiettivi climatici. Le spese dell'UE dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi dell'accordo di Parigi e con il principio del "non nuocere" del Green Deal europeo. Una metodologia efficace di monitoraggio della spesa per il clima e della sua efficienza, incluse la rendicontazione e misure pertinenti in caso di progressi insufficienti, dovrebbe garantire che il prossimo QFP nel suo complesso contribuisca all'attuazione dell'accordo di Parigi. La Commissione riferisce annualmente in merito alle spese per il clima. Al fine di affrontare le conseguenze sociali ed economiche dell'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 e del nuovo obiettivo climatico dell'Unione per il 2030 sarà creato un meccanismo per una transizione giusta, comprendente un Fondo per una transizione giusta.

19. Occorre assicurare un approccio globale alla migrazione che combini un controllo più efficace delle frontiere esterne dell'UE, il rafforzamento dell'azione esterna e la dimensione interna, in linea con i principi e i valori dell'UE. Tale finalità sarà conseguita in modo più coordinato nei programmi di tutte le rubriche pertinenti, compresa la rapida mobilitazione di fondi, tenendo conto dei bisogni connessi ai flussi migratori. A tal fine ci si avvarrà di componenti dedicate consistenti volte ad affrontare le questioni relative alla migrazione esterna di cui alle rubriche 4, 5 e 6.
20. È opportuno tenere conto della parità tra donne e uomini, nonché dei diritti e delle pari opportunità per tutti, e dell'integrazione di tali obiettivi, e promuoverli durante l'intera preparazione, attuazione e sorveglianza dei programmi pertinenti.
21. I programmi dell'Unione dovrebbero essere aperti ai paesi del SEE, ai paesi in via di adesione, ai paesi candidati e ai candidati potenziali, nonché ai partner interessati dalla politica europea di vicinato conformemente ai principi e alle condizioni per la partecipazione di tali partner ai programmi dell'Unione stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni o in altri strumenti adottati a norma di tali accordi. La partecipazione di altri paesi terzi dovrebbe essere subordinata a un accordo che stabilisca le condizioni applicabili alla partecipazione del paese terzo in questione a qualsiasi programma. Tale accordo dovrebbe garantire un giusto equilibrio tra il contributo e i benefici per il paese terzo che partecipa ai programmi dell'Unione, non conferire poteri decisionali riguardo a tali programmi e contenere norme per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.
22. Gli interessi finanziari dell'Unione sono tutelati in conformità dei principi generali sanciti dai trattati dell'Unione, in particolare i valori di cui all'articolo 2 TUE.

Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza della tutela degli interessi finanziari dell'Unione.
Il Consiglio europeo sottolinea l'importanza del rispetto dello Stato di diritto.

23. Sulla base di tali premesse sarà introdotto un regime di condizionalità a tutela del bilancio e di *Next Generation EU*. In tale contesto, in caso di violazioni, la Commissione proporrà misure che dovranno essere adottate dal Consiglio a maggioranza qualificata.

Il Consiglio europeo ritornerà rapidamente sulla questione.

24. La Commissione è invitata a presentare ulteriori misure per proteggere il bilancio dell'UE e *Next Generation EU* da frodi e irregolarità, tra cui misure da includere nei pertinenti atti di base volte a garantire la raccolta e la comparabilità delle informazioni sui beneficiari finali dei finanziamenti dell'UE a fini di controllo e audit. La lotta contro la frode richiede un forte coinvolgimento da parte della Corte dei conti europea, dell'OLAF, di Eurojust, di Europol e, se del caso, dell'EPPO nonché delle autorità competenti degli Stati membri.

II. PARTE I: SPESE

RUBRICA 1 - MERCATO UNICO, INNOVAZIONE E AGENDA DIGITALE

25. Il mercato unico, l'innovazione e l'agenda digitale costituiscono un settore in cui l'azione UE presenta un notevole valore aggiunto. I programmi che rientrano in questa rubrica hanno grandi potenzialità per contribuire alle priorità di Bratislava e di Roma, in particolare per quanto riguarda la promozione di ricerca, innovazione e la trasformazione digitale, gli investimenti strategici europei, l'azione a favore del mercato unico e la competitività delle imprese e delle PMI. Nell'assegnare i finanziamenti all'interno di questa rubrica si deve dare particolare priorità al conseguimento di un significativo e progressivo miglioramento delle iniziative dell'UE per la ricerca e l'innovazione. Nel contempo, andrebbe garantita la complementarità tra i programmi che rientrano in questa rubrica, ad esempio nel settore digitale.
26. Il livello di impegni per questa rubrica non supererà 132 781 milioni di EUR:

RUBRICA 1 - MERCATO UNICO, INNOVAZIONE E AGENDA DIGITALE						
(milioni di EUR, prezzi 2018)						
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
19 721	19 666	19 133	18 633	18 518	18 646	18 473

Grandi progetti

27. La rubrica continuerà a sostenere il finanziamento di grandi progetti nell'ambito del nuovo programma spaziale europeo, nonché del progetto di reattore sperimentale termonucleare internazionale (ITER).
- i. La dotazione finanziaria per la realizzazione di ITER per il periodo 2021-2027 sarà pari a un massimo di 5 000 milioni di EUR.
 - ii. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma spaziale per il periodo 2021-2027 sarà pari a un massimo di 13 202 milioni di EUR, di cui 8 000 milioni di EUR destinati a Galileo e 4 810 milioni di EUR a Copernicus.

Orizzonte Europa

28. È necessario potenziare e ampliare l'eccellenza della base scientifica e d'innovazione dell'Unione. Lo sforzo nel settore ricerca, sviluppo e innovazione sarà pertanto basato sull'eccellenza. Il programma Orizzonte Europa aiuta i paesi oggetto dell'ampliamento ad accrescere la partecipazione al programma. Nel contempo, occorre continuare ad affrontare i divari in termini di partecipazione e di innovazione mediante varie misure e iniziative, ad esempio attraverso incentivi a favore di consorzi che contribuiscano a colmare tali divari. Questa impostazione, unitamente a un insieme unico di norme, garantirà l'efficienza e l'efficacia della futura politica di ricerca europea, che offrirà anche migliori possibilità di partecipazione ai programmi da parte delle PMI e delle nuove imprese. Saranno promossi collegamenti migliori tra gli istituti di ricerca e innovazione in tutta Europa al fine di rafforzare la collaborazione nel settore della ricerca in tutta l'Unione. Sarà rivolta particolare attenzione al coordinamento delle attività finanziate mediante Orizzonte Europa con quelle finanziate nell'ambito di altri programmi dell'Unione, compresa la politica di coesione. In questo contesto saranno necessarie importanti sinergie tra Orizzonte Europa e i fondi strutturali ai fini della "condivisione dell'eccellenza", potenziando in tal modo la capacità di R&I regionale e l'attitudine di tutte le regioni a sviluppare poli di eccellenza.
29. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma Orizzonte Europa per il periodo 2021-2027 sarà pari a 75 900 milioni di EUR.

InvestEU

30. Il Fondo InvestEU funge da meccanismo unico di sostegno agli investimenti dell'UE per l'azione interna e sostituisce tutti gli strumenti finanziari esistenti. Il suo obiettivo generale è sostenere gli obiettivi delle politiche dell'Unione attraverso la mobilitazione di investimenti pubblici e privati nell'ambito dell'UE che rispettano il criterio di addizionalità, rimediando in tal modo ai fallimenti del mercato e alle situazioni subottimali in termini di investimenti che ostacolano il conseguimento degli obiettivi dell'UE in materia di sostenibilità, competitività e crescita inclusiva. Disposizioni chiare nell'ambito dei relativi atti di base stabiliranno le varie interazioni finanziarie tra i programmi di spesa applicabili e il Fondo InvestEU. La dotazione per il Fondo InvestEU per il periodo 2021-2027 è pari a 2 800 milioni di EUR, che saranno integrati da rientri di capitale provenienti dagli strumenti antecedenti al 2021. Sarà istituito un regime specifico per una transizione giusta nell'ambito di InvestEU quale secondo pilastro del meccanismo per una transizione giusta.

Meccanismo per collegare l'Europa

31. Al fine di pervenire a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e di stimolare la creazione di posti di lavoro, l'Unione necessita di infrastrutture moderne e di elevata efficienza che contribuiscano all'interconnessione e all'integrazione propria e di tutte le sue regioni nei settori dei trasporti, dell'energia e digitale. Tali interconnessioni sono fondamentali per la libera circolazione delle persone, dei beni, dei capitali e dei servizi. Le reti transeuropee favoriscono i collegamenti transfrontalieri, ad esempio il progetto Rail Baltica, promuovono una maggiore coesione economica, sociale e territoriale e contribuiscono a un'economia sociale di mercato più competitiva e alla lotta ai cambiamenti climatici tenendo conto degli impegni assunti in materia di decarbonizzazione. Tutti gli Stati membri dovrebbero essere trattati allo stesso modo e si dovrebbe tenere debitamente conto degli svantaggi derivanti da vulnerabilità geografiche permanenti.

32. La dotazione finanziaria per l'attuazione del meccanismo per collegare l'Europa (MCE) per il periodo 2021-2027 sarà pari a 28 396 milioni di EUR. Tale importo sarà ripartito fra i settori nel modo seguente:
- a) trasporti: 21 384 milioni di EUR,
 - di cui 10 000 milioni di EUR saranno trasferiti dal Fondo di coesione e destinati ad essere spesi in conformità delle disposizioni del regolamento MCE:
 - il 30 % è messo a disposizione sulla base di un livello elevato di competitività tra gli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione e il 70 % rispetta le dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo di coesione fino al 2023 e successivamente sarà basato sulla piena concorrenza tra gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione;
 - di cui 1 384 milioni di EUR saranno utilizzati per completare i principali collegamenti ferroviari transfrontalieri mancanti tra i paesi beneficiari del Fondo di coesione al fine di sostenere il funzionamento del mercato unico. Si applicano le norme sul cofinanziamento del trasferimento dal Fondo di coesione all'MCE.
 - b) energia: 5 180 milioni di EUR;
 - c) digitale: 1 832 milioni di EUR.

Programma Europa digitale

33. Il programma Europa digitale investirà nelle capacità digitali strategiche fondamentali quali il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale e la cibersicurezza dell'UE. Integrerà altri strumenti, in particolare Orizzonte Europa e l'MCE, al fine di sostenere la trasformazione digitale dell'Europa. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma Europa digitale per il periodo 2021-2027 sarà pari a 6 761 milioni di EUR.

RUBRICA 2 - COESIONE, RESILIENZA E VALORI

34. Obiettivo di questa rubrica è contribuire al valore aggiunto dell'UE promuovendo la convergenza, sostenendo gli investimenti, la creazione di posti di lavoro e la crescita, contribuendo a ridurre le disparità economiche, sociali e territoriali all'interno degli Stati membri e in tutta Europa e realizzando i programmi di Bratislava e di Roma. Gli investimenti di questa rubrica sono destinati allo sviluppo regionale, alla coesione e alla resilienza, nonché alle persone, alla coesione sociale e ai valori. La rubrica svolgerà un ruolo essenziale nel contribuire alla crescita sostenibile e alla coesione sociale, così come nel promuovere valori comuni.
35. Gli stanziamenti di impegno di questa rubrica non saranno superiori a 377 768 milioni di EUR, di cui 330 235 milioni di EUR saranno assegnati alla sottorubrica 2a per la "coesione economica, sociale e territoriale" e 47 533 milioni di EUR saranno assegnati alla sottorubrica 2b per "la resilienza e i valori":

COESIONE, RESILIENZA E VALORI						
(milioni di EUR, prezzi 2018)						
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
49 741	51 101	52 194	53 954	55 182	56 787	58 809
Sottorubrica 2a: coesione economica, sociale e territoriale						
45 411	45 951	46 493	47 130	47 770	48 414	49 066
Sottorubrica 2b: resilienza e valori						
4 330	5 150	5 701	6 824	7 412	8 373	9 743

Politica di coesione

36. L'obiettivo principale della politica di coesione è sviluppare e proseguire l'azione intesa a realizzare il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale, contribuendo a ridurre le disparità tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e l'arretratezza delle regioni meno favorite. Attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), la componente del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) in regime di gestione concorrente e il Fondo di coesione (FC), perseguirà i seguenti obiettivi: "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" negli Stati membri e nelle regioni, con il sostegno di tutti i fondi, e "Cooperazione territoriale europea", con il sostegno del FESR.
37. La politica di coesione avrà un ruolo sempre più importante di sostegno al processo di riforma economica in corso negli Stati membri, rafforzando il legame con il semestre europeo. Durante l'intero processo, la Commissione e gli Stati membri tengono conto delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese.
38. Le risorse destinate all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" ammonteranno complessivamente a 322 285 milioni di EUR e saranno così ripartite:
- a) 202 299 milioni di EUR per le regioni meno sviluppate;
 - b) 47 789 milioni di EUR per le regioni in transizione;
 - c) 27 212 milioni di EUR per le regioni più sviluppate;
 - d) 42 556 milioni di EUR per gli Stati membri che beneficiano del Fondo di coesione;
 - e) 1 928 milioni di EUR destinati ai finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE e le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994;
 - f) 500 milioni di EUR destinati agli investimenti interregionali in materia di innovazione.
39. Non vi saranno adeguamenti tecnici.

40. L'ammontare delle risorse disponibili per l'FSE+ a titolo dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" sarà pari a 87 319 milioni di EUR, compreso il finanziamento specifico pari a 473 milioni di EUR destinato alle regioni ultraperiferiche e alle regioni nordiche scarsamente popolate. 175 milioni di EUR delle risorse dell'FSE+ destinate all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" saranno destinati alla cooperazione transnazionale a sostegno di soluzioni innovative in regime di gestione diretta o indiretta.
41. L'importo del sostegno del Fondo di coesione destinato all'MCE ammonterà a 10 000 milioni di EUR. Le dotazioni del Fondo di coesione di ciascuno Stato membro saranno ridotte di conseguenza. Le modalità d'uso dell'importo trasferito sono incluse nella rubrica 1, MCE.
42. Le risorse destinate all'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) ammonteranno complessivamente a 7 950 milioni di EUR e saranno così ripartite:
- a) un importo totale di 5 713 milioni di EUR per la cooperazione transfrontaliera marittima e terrestre;
 - b) un importo totale di 1 466 milioni di EUR per la cooperazione transnazionale;
 - c) un importo totale di 500 milioni di EUR per la cooperazione interregionale;
 - d) un importo totale di 271 milioni di EUR per la cooperazione delle regioni ultraperiferiche.

L'importo di 970 milioni di EUR assegnati dalla Commissione per la componente CTE destinata agli investimenti interregionali in materia di innovazione è suddiviso in due parti:

- 500 milioni di EUR sono destinati a investimenti interregionali in materia di innovazione in regime di gestione diretta o indiretta a titolo del FESR nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", e
- 470 milioni di EUR sono inclusi qui sopra, tenendo conto dell'architettura aggiornata dei programmi della CTE.

43. Lo 0,35 % delle risorse globali sarà destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

Definizioni e ammissibilità

44. Le risorse del FESR e dell'FSE+ destinate all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" saranno assegnate a tre tipi di regioni di livello NUTS 2, tenendo conto della classificazione NUTS del 2016, definiti in base al rapporto tra il rispettivo PIL pro capite, misurato in standard di potere di acquisto (SPA) e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2015-2017, e il PIL medio dell'UE a 27 per lo stesso periodo di riferimento, nel modo seguente:
- a) regioni meno sviluppate, il cui PIL pro capite è inferiore al 75 % della media del PIL dell'UE a 27;
 - b) regioni in transizione, il cui PIL pro capite è compreso tra il 75 % e il 100 % della media del PIL dell'UE a 27;
 - c) regioni più sviluppate, il cui PIL pro capite è superiore al 100 % della media del PIL dell'UE a 27.
45. Il Fondo di coesione sosterrà gli Stati membri il cui reddito nazionale lordo (RNL) pro capite, misurato in SPA e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2015-2017, è inferiore al 90 % dell'RNL medio pro capite dell'UE a 27 per lo stesso periodo di riferimento.

Metodo di ripartizione delle risorse globali per Stato membro per il periodo 2021-2027

Metodo di ripartizione per le regioni meno sviluppate ammissibili nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita"

46. La dotazione di ciascuno Stato membro è la somma delle dotazioni per le sue singole regioni ammissibili calcolate secondo la seguente procedura:
- a) determinazione di un importo assoluto per anno (in euro) ottenuto moltiplicando la popolazione della regione interessata per la differenza tra il PIL pro capite di quella regione, misurato in SPA, e il PIL medio pro capite dell'UE a 27 (in SPA);

- b) applicazione di una percentuale all'importo assoluto summenzionato al fine di determinare la dotazione finanziaria della regione in questione; tale percentuale è calibrata in modo da riflettere la prosperità relativa, misurata in SPA rispetto alla media dell'UE a 27, dello Stato membro in cui è situata la regione ammissibile, ossia:
- i. per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è inferiore all'82 % della media dell'UE: 2,85 %;
 - ii. per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è compreso tra l'82 % e il 99 % della media dell'UE: 1,25 %;
 - iii. per le regioni situate in Stati membri il cui livello di RNL pro capite è superiore al 99 % della media dell'UE: 0,75 %;
- c) all'importo ottenuto in conformità della lettera b) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 570 EUR per persona disoccupata e per anno, applicato al numero di disoccupati in quella regione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione di tutte le regioni meno sviluppate dell'UE;
- d) all'importo ottenuto in conformità della lettera c) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 570 EUR per giovane disoccupato (fascia di età 15-24) e per anno, applicato al numero di giovani disoccupati nella regione in questione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione giovanile di tutte le regioni meno sviluppate dell'UE;
- e) all'importo ottenuto in conformità della lettera d) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 270 EUR per persona (fascia di età 25-64) e per anno, applicato al numero di persone nella regione in questione che dovrebbe essere sottratto per ottenere il livello medio del tasso di bassa istruzione (inferiore all'istruzione primaria, primaria e secondaria inferiore) di tutte le regioni meno sviluppate dell'UE;

- f) all'importo ottenuto in conformità della lettera e) si aggiunge, se del caso, un importo di 1 EUR per tonnellata di CO₂ equivalente per anno, applicato alla quota di popolazione della regione in cui il numero di tonnellate di CO₂ equivalente dello Stato membro supera l'obiettivo delle emissioni di gas a effetto serra per le emissioni esulanti dal sistema di scambio di quote di emissioni stabilito per il 2030, come proposto dalla Commissione nel 2016;
- g) all'importo ottenuto in conformità della lettera f) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 405 EUR per persona e per anno, applicato alla quota di popolazione delle regioni che costituisce migrazione netta da paesi esterni all'UE nello Stato membro a partire dal 1° gennaio 2014.

Metodo di ripartizione per le regioni in transizione ammissibili nell'ambito dell'obiettivo

"Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita"

47. La dotazione di ciascuno Stato membro è la somma delle dotazioni per le sue singole regioni ammissibili calcolate secondo la seguente procedura:
- a) determinazione dell'intensità teorica minima e massima dell'aiuto per ogni regione in transizione ammissibile. Il livello minimo del sostegno è determinato dalla media iniziale pro capite dell'intensità dell'aiuto di tutte le regioni più sviluppate, ossia 15,2 EUR pro capite e per anno. Il livello di sostegno massimo fa riferimento a una regione teorica avente un PIL pro capite del 75 % della media dell'UE a 27 ed è calcolato applicando il metodo definito nel precedente punto 46, lettere a) e b). Si tiene conto del 60 % dell'importo ottenuto applicando questo metodo;
 - b) calcolo delle dotazioni regionali iniziali, tenendo conto del PIL regionale pro capite (in SPA) mediante interpolazione lineare del PIL pro capite relativo della regione raffrontato all'UE a 27;
 - c) all'importo ottenuto in conformità della lettera b) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 560 EUR per persona disoccupata e per anno, applicato al numero di disoccupati in quella regione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione di tutte le regioni meno sviluppate dell'UE;

- d) all'importo ottenuto in conformità della lettera c) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 560 EUR per giovane disoccupato (fascia di età 15-24) e per anno, applicato al numero di giovani disoccupati nella regione in questione che eccede il numero di disoccupati che si avrebbe qualora si applicasse il tasso medio di disoccupazione giovanile di tutte le regioni meno sviluppate;
- e) all'importo ottenuto in conformità della lettera d) si aggiunge, se del caso, un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 250 EUR per persona (fascia di età 25-64) e per anno, applicato al numero di persone nella regione in questione che dovrebbe essere sottratto per ottenere il livello medio del tasso di bassa istruzione (inferiore all'istruzione primaria, primaria e secondaria inferiore) di tutte le regioni meno sviluppate;
- f) all'importo ottenuto in conformità della lettera e) si aggiunge, se del caso, un importo di 1 EUR per tonnellata di CO₂ equivalente per anno, applicato alla quota di popolazione della regione in cui il numero di tonnellate di CO₂ equivalente dello Stato membro supera l'obiettivo delle emissioni di gas a effetto serra per le emissioni esulanti dal sistema di scambio di quote di emissioni stabilito per il 2030, come proposto dalla Commissione nel 2016;
- g) all'importo ottenuto in conformità della lettera f) si aggiunge un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 405 EUR per persona e per anno, applicato alla quota di popolazione della regione che costituisce migrazione netta da paesi esterni all'UE nello Stato membro a partire dal 1° gennaio 2014.

Metodo di ripartizione per le regioni più sviluppate ammissibili nell'ambito dell'obiettivo

"Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita"

48. La dotazione finanziaria teorica iniziale totale è ottenuta moltiplicando l'intensità di aiuto pro capite e per anno di 15,2 EUR per la popolazione ammissibile.

49. La quota di ciascuno Stato membro interessato è la somma delle quote delle sue regioni ammissibili, determinate secondo i seguenti criteri, ponderati come indicato:
- a) popolazione totale della regione (ponderazione 20 %);
 - b) numero di persone disoccupate nelle regioni di livello NUTS 2 con un tasso di disoccupazione superiore alla media di tutte le regioni più sviluppate (ponderazione 12,5 %);
 - c) occupati da aggiungere per arrivare al tasso medio di occupazione (nella fascia di età compresa tra i 20 e i 64 anni) di tutte le regioni più sviluppate (ponderazione 20 %);
 - d) numero di persone di età compresa tra i 30 e i 34 anni con istruzione terziaria da aggiungere per arrivare al tasso medio di istruzione terziaria (nella fascia di età compresa tra i 30 e i 34 anni) di tutte le regioni più sviluppate (ponderazione 22,5 %);
 - e) numero di giovani (di età compresa tra i 18 e i 24 anni) che hanno abbandonato prematuramente l'istruzione e la formazione da sottrarre per arrivare al tasso medio di giovani (di età compresa tra i 18 e i 24 anni) che hanno abbandonato prematuramente l'istruzione e la formazione di tutte le regioni più sviluppate (ponderazione 15 %);
 - f) differenza tra il PIL regionale osservato (misurato in SPA) e il PIL regionale teorico se la regione avesse lo stesso PIL pro capite della regione di livello NUTS 2 più prospera (ponderazione 7,5 %);
 - g) popolazione delle regioni di livello NUTS 3 aventi una densità di popolazione inferiore a 12,5 abitanti/km² (ponderazione 2,5 %).
50. Agli importi per regione di livello NUTS 2 ottenuti in conformità del punto 44 si aggiunge, se del caso, un importo di 1 EUR per tonnellata di CO₂ equivalente per anno, applicato alla quota di popolazione della regione in cui il numero di tonnellate di CO₂ equivalente dello Stato membro supera l'obiettivo delle emissioni di gas a effetto serra per le emissioni esulanti dal sistema di scambio di quote di emissioni stabilito per il 2030, come proposto dalla Commissione nel 2016.

51. Agli importi per regione di livello NUTS 2 ottenuti in conformità del punto 45 si aggiunge un importo risultante dall'assegnazione di un premio di 405 EUR per persona e per anno, applicato alla quota di popolazione della regione che costituisce migrazione netta da paesi esterni all'UE nello Stato membro a partire dal 1° gennaio 2014.

Metodo di assegnazione per gli Stati membri ammissibili al Fondo di coesione

52. La dotazione finanziaria sarà ottenuta moltiplicando l'intensità media di aiuto pro capite e per anno di 62,9 EUR per la popolazione ammissibile. La quota di tale dotazione finanziaria teorica assegnata a ciascuno Stato membro ammissibile corrisponde a una percentuale basata sulla popolazione, la superficie e la prosperità nazionale di detto Stato, ottenuta secondo la seguente procedura:
- a) calcolo della media aritmetica tra, da un lato, le quote della popolazione e della superficie di tale Stato membro e, dall'altro, la popolazione e la superficie totali di tutti gli Stati membri ammissibili. Se tuttavia una quota della popolazione totale di uno Stato membro supera la rispettiva quota di superficie totale di un fattore pari o superiore a 5, come conseguenza di una densità di popolazione estremamente elevata, solo la quota della popolazione totale sarà utilizzata in questa fase;
 - b) adeguamento dei valori percentuali così ottenuti mediante un coefficiente corrispondente a un terzo della percentuale di cui l'RNL pro capite di quello Stato membro (misurato in SPA) per il periodo 2015-2017 eccede o è al di sotto dell'RNL medio pro capite di tutti gli Stati membri ammissibili (media espressa come 100 %).

Per ciascuno Stato membro ammissibile, la quota del Fondo di coesione non supera un terzo della dotazione totale meno la dotazione per l'obiettivo di sviluppo territoriale europeo dopo l'applicazione dei punti da 50 a 55. Tale adeguamento aumenterà proporzionalmente tutti gli altri trasferimenti risultanti dai punti da 40 a 45.

Metodo di assegnazione dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea"

53. L'assegnazione di risorse per Stato membro a titolo della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e delle regioni ultraperiferiche è determinata come somma ponderata delle quote determinate sulla base dei seguenti criteri, ponderati come indicato:
- a) popolazione totale di tutte le regioni frontaliere di livello NUTS 3 e di altre regioni di livello NUTS 3 di cui almeno la metà della popolazione regionale vive entro 25 chilometri dalla frontiera (ponderazione 45,8 %);
 - b) popolazione che vive entro 25 chilometri dalle frontiere (ponderazione 30,5 %);
 - c) popolazione totale degli Stati membri (ponderazione 20 %);
 - d) popolazione totale delle regioni ultraperiferiche (ponderazione 3,7 %).

La quota della componente transfrontaliera corrisponde alla somma delle ponderazioni dei criteri a) e b). La quota della componente transnazionale corrisponde alla ponderazione del criterio c). La quota della cooperazione delle regioni ultraperiferiche corrisponde alla ponderazione del criterio d).

Metodo di assegnazione dei finanziamenti supplementari per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE e le regioni di livello NUTS 2 che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2 del protocollo n. 6 dell'atto di adesione del 1994

54. Una dotazione speciale supplementare corrispondente a un'intensità di aiuto di 40 EUR per abitante all'anno sarà assegnata alle regioni ultraperiferiche di livello NUTS 2 e alle regioni nordiche scarsamente popolate di livello NUTS 2. Tale dotazione sarà distribuita per regione e per Stato membro in proporzione alla popolazione totale di tali regioni.

Livelli minimi e massimi dei trasferimenti dai fondi di sostegno alla coesione economica, sociale e territoriale (livellamento e reti di sicurezza)

55. Per contribuire all'obiettivo di concentrare adeguatamente il finanziamento a sostegno della coesione nelle regioni e negli Stati membri meno sviluppati e per ridurre le disparità dell'intensità media dell'aiuto pro capite, il livello massimo del trasferimento dai fondi (livellamento) a ogni singolo Stato membro sarà determinato come percentuale del PIL dello Stato membro, dove tale percentuale è stabilita come segue:
- a) per gli Stati membri aventi un RNL medio pro capite (in SPA) per il periodo 2015-2017 inferiore al 55 % della media dell'UE a 27: 2,3 % del loro PIL;
 - b) per gli Stati membri aventi un RNL medio pro capite (in SPA) per il periodo 2015-2017 pari o superiore al 68 % della media dell'UE a 27: 1,5 % del loro PIL;
 - c) per gli Stati membri aventi un RNL medio pro capite (in SPA) per il periodo 2015-2017 pari o superiore al 55 % e inferiore al 68 % della media dell'UE a 27: la percentuale è ottenuta mediante interpolazione lineare tra il 2,3 % e l'1,5 % del loro PIL che si traduca in una riduzione proporzionale della percentuale di livellamento in linea con l'aumento di prosperità.

Il livellamento sarà applicato annualmente alle proiezioni del PIL della Commissione e, se del caso, ridurrà proporzionalmente tutti i trasferimenti (fatta eccezione per le regioni più sviluppate e l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea") allo Stato membro interessato al fine di ottenere il livello massimo del trasferimento.

56. Le norme di cui al punto 50 non porteranno ad assegnazioni per Stato membro superiori al 107 % del rispettivo livello in termini reali per il periodo di programmazione 2014-2020. Tale adeguamento si applicherà proporzionalmente a tutti i trasferimenti (ad eccezione dell'obiettivo di sviluppo territoriale europeo) allo Stato membro interessato al fine di definire il livello massimo del trasferimento.

57. Al fine di consolidare gli sforzi di convergenza e garantire una transizione agevole e graduale, la dotazione complessiva minima dai fondi per uno Stato membro corrisponderà al 76 % della sua dotazione complessiva individuale per il periodo 2014-2020. La dotazione complessiva minima dai fondi per uno Stato membro in cui almeno un terzo della popolazione vive in regioni di livello NUTS 2 con un PIL pro capite inferiore al 50 % della media dell'UE corrisponderà all'85 % della sua dotazione complessiva individuale per il periodo 2014-2020. Gli adeguamenti necessari per l'adempimento di quest'obbligo saranno applicati proporzionalmente alle dotazioni dai fondi, escludendo le dotazioni dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea".
58. La dotazione complessiva massima dai fondi per uno Stato membro avente un RNL pro capite (in SPA) almeno pari al 120 % della media dell'UE a 27 corrisponderà all'80 % della sua dotazione complessiva individuale per il periodo 2014-2020. La dotazione complessiva massima dai fondi per uno Stato membro avente un RNL pro capite (in SPA) pari o superiore al 110 % e inferiore al 120 % della media dell'UE a 27 corrisponderà al 90 % della sua dotazione complessiva individuale per il periodo 2014-2020. Gli adeguamenti necessari per l'adempimento di quest'obbligo saranno applicati proporzionalmente alle dotazioni dai fondi, escludendo la dotazione dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea". Se uno Stato membro ha regioni in transizione a cui si applica il punto 61, il 25 % della dotazione di tale Stato membro per le regioni più sviluppate è trasferito alla dotazione delle regioni in transizione di tale Stato membro.

Disposizioni sulle dotazioni supplementari

59. Per tutte le regioni che erano classificate come regioni meno sviluppate per il periodo di programmazione 2014-2020, ma il cui PIL pro capite è superiore al 75 % della media dell'UE a 27, il livello minimo annuo di sostegno nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" corrisponderà al 60 % della loro dotazione annuale media indicativa precedente nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", calcolato dalla Commissione nel contesto del QFP 2014-2020.

60. Le regioni in transizione non riceveranno meno di quanto avrebbero ricevuto se fossero rientrate tra le regioni più sviluppate.
61. La dotazione complessiva minima di uno Stato membro per le sue regioni in transizione che erano già tali nel periodo 2014-2020 corrisponde almeno al 65 % della dotazione totale per il periodo 2014-2020 per tali regioni in detto Stato membro.
62. Nonostante i punti da 55 a 58, si applicano le dotazioni supplementari di cui ai punti da 63 a 67.
63. Sarà assegnato un totale di 120 milioni di EUR al programma PEACE PLUS a sostegno della pace e della riconciliazione e del proseguimento della cooperazione transfrontaliera nord-sud.
64. Qualora la popolazione di uno Stato membro sia diminuita, in media, di oltre l'1 % all'anno tra i periodi 2007-2009 e 2016-2018, tale Stato membro riceve una dotazione supplementare equivalente alla diminuzione totale della sua popolazione tra questi due periodi moltiplicata per 500 EUR. Tale dotazione supplementare è destinata alle regioni meno sviluppate dello Stato membro in questione.
65. Per le regioni meno sviluppate degli Stati membri che hanno beneficiato di un solo periodo di politica di coesione, è fornita una dotazione supplementare di 400 milioni di EUR destinata alle rispettive regioni meno sviluppate.

66. Tenuto conto delle sfide rappresentate dalla situazione degli Stati membri insulari e dalla perifericità di talune zone dell'Unione europea, Malta e Cipro ricevono ciascuno una dotazione supplementare di 100 milioni di EUR a titolo dei fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita". Alle aree nordiche scarsamente popolate della Finlandia è assegnata una dotazione supplementare di 100 milioni di EUR nell'ambito dei fondi strutturali.
67. Per dare impulso alla competitività, alla crescita e alla creazione di posti di lavoro in taluni Stati membri, i fondi strutturali erogheranno le seguenti dotazioni supplementari nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita": 200 milioni di EUR al Belgio per le regioni in transizione, 200 milioni di EUR alla Bulgaria per le regioni meno sviluppate, 1 550 milioni di EUR alla Repubblica ceca a titolo del Fondo di coesione, 100 milioni di EUR a Cipro a titolo dei fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", 50 milioni di EUR all'Estonia, 650 milioni di EUR alla Germania per le regioni in transizione che rientrano nella rete di sicurezza di cui al punto 61, 50 milioni di EUR a Malta a titolo dei fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", 600 milioni di EUR alla Polonia per le regioni meno sviluppate, 300 milioni di EUR al Portogallo per le regioni in transizione e 350 milioni di EUR alla regione più sviluppata della Slovenia.

Tassi di cofinanziamento

68. Il tasso di cofinanziamento per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" non sarà superiore:
- a) all'85 % per le regioni meno sviluppate;
 - b) al 70 % per le regioni in transizione che nel periodo di programmazione 2014-2020 erano classificate come regioni meno sviluppate;
 - c) al 60 % per le regioni in transizione;
 - d) al 40 % per le regioni più sviluppate.

I tassi di cofinanziamento per le regioni ultraperiferiche non saranno superiori all'85 %.

Il tasso di cofinanziamento per il Fondo di coesione non sarà superiore all'85 %.

Per le priorità che sostengono azioni innovative e per il sostegno agli indigenti nel quadro dell'FSE+ possono applicarsi tassi di cofinanziamento più elevati.

Il tasso di cofinanziamento per i programmi Interreg non sarà superiore al 80 %.

Per i programmi di cooperazione transfrontaliera esterna nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) possono applicarsi tassi di cofinanziamento più elevati.

Le misure di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione possono essere finanziate a un tasso del 100 %.

Misure collegate a una sana governance economica

69. I meccanismi destinati ad assicurare il collegamento tra le politiche di finanziamento dell'Unione e la governance economica dell'Unione dovrebbero essere mantenuti in modo da permettere alla Commissione di richiedere revisioni o modifiche dei programmi pertinenti al fine di sostenere l'attuazione delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio o di massimizzare l'impatto dei fondi sulla crescita e sulla competitività; o di proporre al Consiglio di sospendere integralmente o in parte gli impegni o i pagamenti a favore di uno o più programmi di uno Stato membro che omettesse di intraprendere azioni efficaci nel contesto del processo di governance economica.

Tassi di prefinanziamento

70. La Commissione verserà il prefinanziamento in base al sostegno totale fornito dai fondi indicato nella decisione di approvazione del programma. Il prefinanziamento per ciascun fondo sarà versato in frazioni annuali, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, come indicato nel seguito:
- a) 2021: 0,5 %;
 - b) 2022: 0,5 %;
 - c) 2023: 0,5 %;
 - d) 2024: 0,5 %;

- e) 2025: 0,5 %;
- f) 2026: 0,5 %.

Il prefinanziamento per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" (Interreg) sarà versato in frazioni annuali, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, come indicato nel seguito:

- a) 2021: 1 %;
- b) 2022: 1 %;
- c) 2023: 3 %;
- d) 2024: 3 %;
- e) 2025: 3 %;
- f) 2026: 3 %.

Il prefinanziamento per ciascun fondo e per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" è liquidato ogni anno con l'accettazione dei conti.

Per il Fondo Asilo e migrazione, il Fondo Sicurezza interna e lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti sarà fissato un tasso di prefinanziamento specifico.

I programmi relativi al periodo 2014-2020 saranno prefinanziati a un tasso del 2 % a partire dal 1° gennaio 2021.

Regole di disimpegno

71. L'importo di un programma che non sia stato impiegato a fini di prefinanziamento o per il quale non sia stata presentata una domanda di pagamento entro il 31 dicembre del terzo anno civile successivo all'anno degli impegni di bilancio per gli esercizi dal 2021 al 2026 sarà disimpegnato. Il termine ultimo di ammissibilità rimarrà fissato al 31 dicembre 2029.

Concentrazione tematica del sostegno del FESR

72. Per quanto riguarda i programmi attuati nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", le risorse totali del FESR in ciascuno Stato membro saranno concentrate a livello nazionale o regionale come segue:
- a) gli Stati membri con un rapporto del reddito nazionale lordo pari o superiore al 100 % o le regioni più sviluppate assegneranno almeno l'85 % delle loro risorse totali del FESR per priorità diverse dall'assistenza tecnica agli obiettivi "intelligente" e "verde", e almeno il 30 % all'obiettivo "verde";
 - b) gli Stati membri con un rapporto del reddito nazionale lordo pari o superiore al 75 % e inferiore al 100 % o le regioni in transizione assegneranno almeno il 40 % delle loro risorse totali del FESR per priorità diverse dall'assistenza tecnica all'obiettivo "intelligente", e almeno il 30 % all'obiettivo "verde";
 - c) gli Stati membri con un rapporto del reddito nazionale lordo inferiore al 75 % o le regioni meno sviluppate assegneranno almeno il 25 % delle loro risorse totali del FESR per priorità diverse dall'assistenza tecnica all'obiettivo "intelligente", e almeno il 30 % all'obiettivo "verde".

Gli Stati membri decideranno all'inizio del periodo di programmazione il livello – nazionale o regionale – a cui si applicherà la concentrazione tematica. Quando uno Stato membro decide di fissare la concentrazione tematica a livello regionale, i suoi requisiti saranno definiti per tutte le regioni dello Stato membro che rientrano nella stessa categoria di sviluppo.

Se la quota delle risorse del Fondo di coesione destinate a sostenere l'obiettivo "verde" è superiore al 50 %, le dotazioni che superano il 50 % possono essere conteggiate ai fini del raggiungimento delle quote minime del FESR.

Ai fini del presente punto, per rapporto del reddito nazionale lordo si intende il rapporto fra il reddito nazionale lordo pro capite di uno Stato membro, misurato in SPA e calcolato in base ai dati dell'Unione per il periodo dal 2015 al 2017, e il reddito nazionale lordo medio pro capite misurato in SPA dei 27 Stati membri per lo stesso periodo di riferimento.

Sostegno alla comunità turco-cipriota

73. Questa rubrica finanziaria anche il sostegno alla comunità turco-cipriota.

Pagamenti di interessi

74. La dotazione finanziaria per i pagamenti degli interessi dovuti dall'Unione in relazione ai prestiti contratti sui mercati dei capitali a titolo di *Next Generation EU* per il periodo 2021-2027 sarà pari a 12 914 milioni di EUR. Gli importi non utilizzati per i pagamenti di interessi saranno impiegati per i rimborsi anticipati prima della fine del QFP 2021-2027, con un importo minimo, e possono essere incrementati al di sopra di tale livello a condizione che siano state introdotte nuove risorse proprie.

75. Lo strumento di assistenza tecnica migliorerà la capacità amministrativa degli Stati membri di elaborare, sviluppare e attuare riforme. Sarà a disposizione di tutti gli Stati membri e disporrà di una dotazione finanziaria per il periodo 2021-2027 pari a 767 milioni di EUR.

Investire nelle persone, nella coesione sociale e nei valori

76. L'FSE+ fornirà un sostegno globale all'occupazione giovanile, allo sviluppo delle competenze e alla riqualificazione dei lavoratori, all'inclusione sociale e alla riduzione della povertà, compresa la povertà infantile, incorporando programmi esistenti, ossia il Fondo sociale europeo, l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, il Fondo di aiuti europei agli indigenti e il programma per l'occupazione e l'innovazione sociale.

La dotazione finanziaria complessiva per l'FSE+ per il periodo 2021-2027 sarà pari a 87 995 milioni di EUR, di cui:

- 676 milioni di EUR per la componente dell'FSE+ in regime di gestione diretta e indiretta;
- 87 319 milioni di EUR per la componente dell'FSE+ in regime di gestione concorrente nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita".

La componente in regime di gestione concorrente continuerà a rientrare in una sottorubrica insieme al FESR e al Fondo di coesione.

77. Per quanto riguarda le risorse dell'FSE+ in regime di gestione concorrente, ciascuno Stato membro assegna:
- a) almeno il 25 % agli obiettivi specifici per l'inclusione sociale, compresa l'integrazione dei migranti;
 - b) almeno il 2 % all'obiettivo specifico che affronta la deprivazione materiale;
 - c) almeno il 10 % ad azioni mirate a favore dei giovani che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo (NEET) nei casi in cui il tasso di NEET è superiore alla media dell'UE.
78. Sulla base del programma Erasmus+ esistente, il nuovo programma offrirà opportunità di studio e di mobilità ad allievi, apprendisti, giovani, studenti e insegnanti. Porrà un forte accento sull'inclusione delle persone con minori opportunità e rafforzerà le opportunità di cooperazione transnazionale per le università e gli istituti di istruzione e formazione professionale. Erasmus+ continuerà a sostenere la cooperazione nel settore dello sport. La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma Erasmus+ per il periodo 2021-2027 sarà pari a 21 208 milioni di EUR.

Resilienza

79. La dotazione finanziaria del programma rescEU nell'ambito del QFP sarà pari a 1 106 milioni di EUR.
80. Sarà istituito un programma Salute. La dotazione finanziaria del programma Salute nell'ambito del QFP sarà pari a 1 670 milioni di EUR.
81. La dotazione finanziaria del programma Europa creativa nell'ambito del QFP sarà pari a 1 642 milioni di EUR e la dotazione finanziaria del programma Giustizia, diritti e valori nell'ambito del QFP sarà pari a 841 milioni di EUR.

82. L'importo per Eurojust supererà di almeno il 10 % il livello del 2020 in termini reali.
83. Al fine di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, alla Procura europea e all'OLAF saranno assicurate risorse adeguate.

RUBRICA 3 - RISORSE NATURALI E AMBIENTE

84. I finanziamenti nell'ambito di questa rubrica sono incentrati sulla creazione di valore aggiunto da conseguire attraverso una politica agricola, marittima e della pesca modernizzata e sostenibile nonché portando avanti l'azione per il clima e promuovendo la tutela dell'ambiente e della biodiversità. L'inserimento delle questioni climatiche in tutto il bilancio e la maggiore integrazione degli obiettivi ambientali conferiscono a questa rubrica un ruolo essenziale al fine di conseguire l'ambizioso obiettivo di destinare almeno il 30 % della spesa dell'UE al raggiungimento degli obiettivi climatici.
85. Gli stanziamenti di impegno per questa rubrica, che comprende la politica agricola e marittima, come pure l'ambiente e l'azione per il clima, non saranno superiori a 356 374 milioni di EUR, di cui 258 594 milioni di EUR saranno destinati alle spese connesse al mercato e ai pagamenti diretti. I pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013 e del regolamento sui piani strategici della PAC non saranno superiori a 239 916 milioni di EUR.

RISORSE NATURALI E AMBIENTE						
(milioni di EUR, prezzi 2018)						
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
55 242	52 214	51 489	50 617	49 719	48 932	48 161
di cui: spese connesse al mercato e pagamenti diretti						
38 564	38 115	37 604	36 983	36 373	35 772	35 183

Politica agricola comune

86. Una politica agricola comune (PAC) modernizzata e riformata garantirà l'accesso ad alimenti sicuri, di alta qualità, nutrienti, diversificati e a prezzi accessibili. Sosterrà la transizione verso un settore agricolo sostenibile sotto il profilo economico, ambientale e sociale e orientato al mercato, nonché lo sviluppo di aree rurali dinamiche. La PAC continuerà a produrre risultati a fronte degli obiettivi stabiliti dai trattati e a offrire un tenore di vita equo alla comunità agricola. Terrà inoltre pienamente conto delle prescrizioni in materia di benessere degli animali. Occorre prendere in considerazione la struttura sociale dell'agricoltura e le disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole.
87. Un nuovo modello di attuazione che riunirà entrambi i pilastri in un solo strumento di programmazione - il piano strategico della PAC - garantirà il conseguimento degli obiettivi comuni fissati a livello dell'UE. Il nuovo modello di attuazione concederà maggiore flessibilità agli Stati membri e contribuirà alla semplificazione. La quota della spesa in ambito PAC che dovrebbe essere destinata all'azione per il clima è pari al 40 %.
88. La politica agricola comune per il periodo 2021-2027 continuerà a essere basata sulla struttura a due pilastri:
- a) il primo pilastro (misure connesse al mercato e pagamenti diretti) fornirà un sostegno diretto agli agricoltori e finanzierà le misure di mercato. Contribuirà, in particolar modo attraverso una nuova architettura ambientale, a una maggiore ambizione, a livello ambientale e climatico, della politica agricola comune. Come avviene nell'attuale periodo di finanziamento, le misure del primo pilastro saranno finanziate interamente dal bilancio dell'UE;
 - b) il secondo pilastro (sviluppo rurale) fornirà beni pubblici climatici e ambientali specifici, migliorerà la competitività dei settori agricolo e forestale e promuoverà la diversificazione dell'attività economica e della qualità della vita e del lavoro nelle zone rurali, comprese le zone caratterizzate da vincoli specifici. Le misure del secondo pilastro saranno cofinanziate dagli Stati membri.

Primo pilastro

Convergenza esterna

89. La convergenza esterna dei pagamenti diretti proseguirà. Tutti gli Stati membri con pagamenti diretti per ettaro inferiori al 90 % della media UE colmeranno il 50 % della differenza fra il loro livello attuale medio di pagamenti diretti e il 90 % della media UE in sei tappe uguali a partire dal 2022. La convergenza sarà finanziata in misura proporzionale da tutti gli Stati membri. Inoltre, tutti gli Stati membri avranno un livello di almeno 200 EUR per ettaro nel 2022 e tutti raggiungeranno almeno 215 EUR per ettaro entro il 2027.

Livellamento dei pagamenti diretti per le aziende agricole di grandi dimensioni

90. Il livellamento dei pagamenti diretti per le aziende beneficiarie di grandi dimensioni sarà introdotto, su base volontaria, a un livello pari a 100 000 EUR. Si applicherà unicamente al sostegno di base al reddito per la sostenibilità. Nell'applicare il livellamento, gli Stati membri possono sottrarre tutti i costi relativi al lavoro dall'importo del sostegno di base al reddito per la sostenibilità per beneficiario.

Riserva agricola e disciplina finanziaria

91. All'inizio di ciascun esercizio è istituita, nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), una riserva intesa a fornire un sostegno al settore agricolo per la gestione o la stabilizzazione dei mercati o in caso di crisi della produzione o della distribuzione agricola (di seguito "la riserva agricola"). L'importo della riserva agricola è pari a 450 milioni di EUR a prezzi correnti all'inizio di ciascun esercizio del periodo 2021-2027. Gli importi della riserva agricola di crisi rimasti inutilizzati nell'esercizio 2020 saranno riportati all'esercizio 2021 per costituire la riserva (gli esercizi esatti dovranno essere sincronizzati con il periodo transitorio della PAC). Gli stanziamenti non impegnati della riserva agricola sono riportati per finanziare la riserva agricola. Qualora utilizzata, la riserva sarà ricostituita ricorrendo a entrate esistenti assegnate al FEAGA, margini disponibili a titolo del sottomassimale del FEAGA o, in ultima istanza, mediante il meccanismo di disciplina finanziaria.

92. Il meccanismo di disciplina finanziaria resterà ai fini del rispetto del sottomassimale del FEAGA.

Flessibilità tra pilastri

93. Gli Stati membri possono decidere di rendere disponibile come sostegno supplementare:

- per le misure previste dai programmi di sviluppo rurale finanziate dal FEASR negli esercizi 2022-2027, fino al 25 % dei loro massimali nazionali annuali fissati nell'allegato IV del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici previa detrazione delle dotazioni per il cotone di cui all'allegato VI per gli anni civili dal 2021 al 2026. Di conseguenza, l'importo corrispondente non sarà più disponibile per la concessione di pagamenti diretti. La soglia può essere aumentata di 15 punti percentuali a condizione che gli Stati membri utilizzino l'importo corrispondente all'aumento per interventi finanziati dal FEASR per affrontare specifici obiettivi connessi all'ambiente e al clima e di 2 punti percentuali a condizione che gli Stati membri utilizzino l'importo corrispondente all'aumento per interventi finanziati dal FEASR a sostegno dei giovani agricoltori;
- fino al 25 % della dotazione dello Stato membro per il FEASR per gli esercizi finanziari 2022-2027 a favore della dotazione dello Stato membro per i pagamenti diretti fissati nell'allegato IV del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici per gli anni civili dal 2021 al 2026. Di conseguenza, l'importo corrispondente non sarà più disponibile per il sostegno a titolo dello sviluppo rurale. La soglia può essere aumentata al 30 % per gli Stati membri con pagamenti diretti per ettaro inferiori al 90 % della media UE.

Secondo pilastro

Ripartizione del sostegno allo sviluppo rurale

94. La dotazione per il FEASR per il periodo 2021-2027 è pari a 77 850 milioni di EUR, di cui lo 0,25 % sarà utilizzato per l'assistenza tecnica della Commissione. Per gli Stati membri che si trovano ad affrontare particolari sfide strutturali nel settore agricolo, ovvero che hanno investito cospicuamente nella spesa del secondo pilastro o che devono trasferire importi più elevati al primo pilastro per accrescere il livello di convergenza, saranno disposte le seguenti dotazioni supplementari nell'ambito dell'importo totale complessivo: Belgio (100 milioni di EUR), Germania (650 milioni di EUR), Irlanda (300 milioni di EUR), Grecia (300 milioni di EUR), Spagna (500 milioni di EUR), Francia (1 600 milioni di EUR), Croazia (100 milioni di EUR), Italia (500 milioni di EUR), Cipro (50 milioni di EUR), Malta (50 milioni di EUR), Austria (250 milioni di EUR), Slovacchia (200 milioni di EUR), Slovenia (50 milioni di EUR), Portogallo (300 milioni di EUR), Finlandia (400 milioni di EUR).

Prefinanziamento dello sviluppo rurale

95. Il prefinanziamento iniziale è corrisposto in rate come segue:
- a) nel 2021*: l'1 % dell'importo di sostegno del FEASR per l'intera durata del piano strategico della PAC;
 - b) nel 2022*: l'1 % dell'importo di sostegno del FEASR per l'intera durata del piano strategico della PAC;
 - c) nel 2023*: l'1 % dell'importo di sostegno del FEASR per l'intera durata del piano strategico della PAC.

* (Gli esercizi esatti dovranno essere sincronizzati con il periodo transitorio della PAC).

Tassi di cofinanziamento per il sostegno allo sviluppo rurale

96. Il tasso massimo di partecipazione del FEASR, che dovrà essere stabilito nei piani strategici della PAC, è pari:

- a) all'80 % della spesa pubblica ammissibile nelle regioni ultraperiferiche e nelle isole minori del Mar Egeo ai sensi del regolamento (UE) n. 229/2013;
- b) all'85 % della spesa pubblica ammissibile nelle regioni meno sviluppate;
- c) al 60 % della spesa pubblica ammissibile nelle regioni in transizione;
- d) al 65 % della spesa ammissibile per i pagamenti per i vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici;
- e) al 43 % della spesa pubblica ammissibile nelle altre regioni.

Il tasso minimo di partecipazione del FEASR è pari al 20 %. Un tasso di cofinanziamento più elevato, pari all'80 %, si applica per impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione, per svantaggi specifici locali derivanti da determinati requisiti obbligatori, per investimenti non produttivi, per il sostegno al partenariato europeo per l'innovazione e a LEADER. Un cofinanziamento del 100 % si applica ai fondi trasferiti al FEASR.

Regole di disimpegno

97. La Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio relativo a interventi a favore dello sviluppo rurale in un piano strategico della PAC che non sia stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi, a titolo di spese effettuate, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio.

o

o o

98. I finanziamenti a titolo di questa rubrica sosterranno anche il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, destinando i finanziamenti in modo mirato alla politica comune della pesca (PCP), alla politica marittima dell'Unione e agli impegni internazionali dell'Unione in materia di governance degli oceani, in particolare nel contesto dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Sosterranno pertanto la pesca e l'acquacoltura sostenibili e la conservazione delle risorse biologiche marine, nonché le comunità locali che ne dipendono.
99. La rubrica finanzia inoltre il programma per l'ambiente e l'azione per il clima, LIFE, che fornirà ulteriore sostegno alla conservazione della biodiversità, compresa Natura 2000, e alla trasformazione dell'Unione in una società pulita, circolare, efficiente in termini di energia, a basse emissioni di carbonio e resiliente ai cambiamenti climatici.
100. Per affrontare le conseguenze sociali ed economiche dell'obiettivo di realizzare la neutralità climatica dell'UE entro il 2050 sarà creato un meccanismo per una transizione giusta, comprendente un Fondo per una transizione giusta. La dotazione per il Fondo per una transizione giusta per il periodo 2021-2027 ammonta a 7 500 milioni di EUR. Il criterio di ripartizione per il Fondo per una transizione giusta sarà in linea con la proposta della Commissione, compresi un importo massimo e una riduzione proporzionata dell'intensità minima dell'aiuto. L'accesso al Fondo per una transizione giusta sarà limitato al 50 % della dotazione nazionale per gli Stati membri che non si sono ancora impegnati a conseguire l'obiettivo di un'UE a impatto climatico zero entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi, mentre l'altro 50 % verrà reso disponibile una volta accettato tale impegno.

RUBRICA 4 - MIGRAZIONE E GESTIONE DELLE FRONTIERE

101. Questa rubrica finanzia misure connesse alla gestione delle frontiere esterne, alla migrazione e all'asilo, contribuendo così alla realizzazione dei programmi di Bratislava e di Roma.

Un'azione coordinata a livello dell'UE offre un importante valore aggiunto UE in quanto il controllo efficace delle frontiere esterne è un prerequisito per garantire una gestione più efficiente della migrazione e un elevato livello di sicurezza interna, salvaguardando al contempo il principio della libera circolazione delle persone e delle merci nell'Unione.

I programmi a titolo di questa rubrica aiuteranno l'Unione europea e i suoi Stati membri ad attuare in modo efficace un approccio globale alla migrazione.

102. Gli stanziamenti di impegno per questa rubrica non saranno superiori a 22 671 milioni di EUR:

MIGRAZIONE E GESTIONE DELLE FRONTIERE						
(milioni di EUR, prezzi 2018)						
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
2 324	2 811	3 164	3 282	3 672	3 682	3 736

Migrazione

103. Il Fondo Asilo e migrazione sosterrà gli sforzi degli Stati membri volti a dare accoglienza ai richiedenti asilo e mettere in atto misure di integrazione. Sosterrà anche lo sviluppo di una politica comune in materia di asilo e migrazione e faciliterà la gestione efficace della migrazione esterna, compresi i rimpatri e una cooperazione rafforzata con i paesi terzi, in particolare quelli confinanti con l'UE o prossimi alle frontiere dell'UE. Si garantiranno sinergie con la politica di coesione, che sostiene l'integrazione socioeconomica, con la politica esterna, che affronta la dimensione esterna, comprese le cause profonde della migrazione, nonché mediante la cooperazione con i paesi terzi in materia di gestione della migrazione e di sicurezza.

104. La dotazione per il Fondo Asilo e migrazione per il periodo 2021-2027 ammonta a 8 705 milioni di EUR e viene utilizzata come segue:

- a) 5 523 milioni di EUR saranno assegnati a programmi nazionali attuati in regime di gestione concorrente;
- b) 3 182 milioni di EUR saranno assegnati allo strumento tematico.

Lo strumento tematico comprende una componente dedicata consistente per azioni mirate volte ad affrontare la migrazione esterna.

Le dotazioni per gli Stati membri si baseranno su criteri oggettivi legati all'asilo, alla migrazione legale e all'integrazione nonché al contrasto della migrazione irregolare, compresi i rimpatri, e saranno aggiornate nel 2024 con effetto a decorrere dal 2025 sulla base dei dati statistici più recenti disponibili.

Gestione delle frontiere

105. Il Fondo per la gestione integrata delle frontiere fornirà sostegno alla responsabilità condivisa di garantire la sicurezza delle frontiere esterne salvaguardando al contempo la libera circolazione delle persone nell'Unione, e faciliterà gli scambi commerciali legittimi, contribuendo a un'unione doganale sicura ed efficiente. Si garantiranno sinergie con gli strumenti di politica esterna per contribuire alla protezione delle frontiere e alla gestione della migrazione esterna mediante la cooperazione con i paesi terzi.

106. In considerazione delle speciali esigenze degli Stati membri che hanno registrato il maggior numero di domande di asilo pro capite nel 2018 e nel 2019, è opportuno aumentare gli importi fissi per Cipro, Malta e Grecia a 25 milioni di EUR nel Fondo Asilo e migrazione e a 25 milioni di EUR nel Fondo per la gestione integrata delle frontiere.

107. La dotazione per il Fondo per la gestione integrata delle frontiere per il periodo 2021-2027 ammonta a 5 505 milioni di EUR e viene utilizzata come segue:

- a) 893 milioni di EUR per lo strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale;
- b) 4 612 milioni di EUR per lo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti, di cui:
 - 3 228 milioni di EUR saranno assegnati ai programmi nazionali in regime di gestione concorrente, di cui 189 milioni di EUR per il regime di transito speciale;
 - 1 384 milioni di EUR saranno assegnati allo strumento tematico.

Lo strumento tematico comprende una componente dedicata consistente per azioni mirate volte ad affrontare la migrazione esterna.

Le dotazioni per gli Stati membri di cui alla lettera b) si baseranno su criteri oggettivi legati alle frontiere esterne terrestri e marittime, agli aeroporti e agli uffici consolari e saranno aggiornate nel 2024 con effetto a decorrere dal 2025 sulla base dei dati statistici più recenti disponibili per tali criteri.

108. Tali misure saranno completate dal rafforzamento dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, con una dotazione totale di 5 148 milioni di EUR, e dall'aumento dei contributi in natura degli Stati membri al fine di sostenere gli Stati membri in prima linea.

RUBRICA 5 - SICUREZZA E DIFESA

109. Le azioni a titolo di questa rubrica costituiscono programmi mirati alla sicurezza e alla difesa in cui la cooperazione a livello dell'Unione offre un elevato valore aggiunto, rispecchiando la mutata situazione geopolitica e le nuove priorità politiche dell'UE. Vi rientrano azioni connesse alla sicurezza interna, alla risposta alle crisi e alla disattivazione nucleare, nonché relative al settore della difesa.

110. Il livello di impegni per questa rubrica non supererà 13 185 milioni di EUR:

RUBRICA 5 - SICUREZZA E DIFESA						
(milioni di EUR, prezzi 2018)						
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1 700	1 725	1 737	1 754	1 928	2 078	2 263

Sicurezza

111. I finanziamenti a titolo di questa rubrica sosterranno il Fondo Sicurezza interna, che contribuirà a garantire un livello elevato di sicurezza nell'Unione, in particolare prevenendo e combattendo il terrorismo e la radicalizzazione, la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità nonché la criminalità informatica e fornendo assistenza e protezione alle vittime di reato. Finanzia anche azioni specifiche per la gestione della migrazione esterna in relazione alla lotta contro la migrazione illegale e la tratta di esseri umani.

112. La dotazione per il Fondo Sicurezza interna per il periodo 2021-2027 ammonta a 1 705 milioni di EUR e viene utilizzata come segue:
- a) 1 194 milioni di EUR saranno assegnati ai programmi nazionali attuati in regime di gestione concorrente;
 - b) 511 milioni di EUR saranno assegnati allo strumento tematico.

Lo strumento tematico comprende una componente dedicata consistente per azioni mirate volte ad affrontare la migrazione esterna.

113. Al fine di sostenere la sicurezza nucleare in Europa sarà accordato un sostegno specifico allo smantellamento delle seguenti centrali nucleari:
- 490 milioni di EUR a Ignalina (Lituania) per il periodo 2021-2027 con un tasso di partecipazione dell'UE dell'86 %;
 - 50 milioni di EUR a Bohunice (Slovacchia) per il periodo 2021-2025 con un tasso massimo di partecipazione dell'UE del 50 %;
 - 57 milioni di EUR a Kozloduy (Bulgaria) per il periodo 2021-2027 con un tasso massimo di partecipazione dell'UE del 50 %.

Inoltre, 448 milioni di EUR saranno destinati alla sicurezza nucleare e allo smantellamento degli impianti propri dell'UE.

114. L'importo per Europol supererà di almeno il 10 % il livello del 2020 in termini reali.

Difesa

115. I finanziamenti a titolo di questa rubrica comprenderanno anche un contributo finanziario di 7 014 milioni di EUR per il Fondo europeo per la difesa, che mira a promuovere la competitività, l'efficienza e la capacità di innovazione della base tecnologica e industriale della difesa europea sostenendo azioni collaborative e cooperazione transfrontaliera nell'intera Unione, in tutte le fasi del ciclo industriale di prodotti e tecnologie della difesa. La concezione dei programmi assicurerà la partecipazione di industrie della difesa di tutte le dimensioni, comprese le PMI e le società a media capitalizzazione, in tutta l'Unione, rafforzando e migliorando in tal modo le catene di approvvigionamento e le catene del valore della difesa. Contribuirà all'autonomia strategica dell'Unione europea e alla capacità di lavorare con partner strategici e sostenere progetti coerenti con le priorità in materia di capacità di difesa concordate congiuntamente dagli Stati membri, anche nel quadro della politica estera e di sicurezza comune e in particolare nel contesto del piano di sviluppo delle capacità.
116. Un contributo di 1 500 milioni di EUR sarà apportato al meccanismo per collegare l'Europa al fine di adeguare le reti TEN-T alle esigenze di mobilità militare.

RUBRICA 6 - VICINATO E RESTO DEL MONDO

117. Questa rubrica finanzia l'azione esterna dell'Unione e l'assistenza ai paesi che si preparano ad aderire all'Unione. Un maggiore coordinamento tra le politiche esterne e interne assicurerà la corretta attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, della strategia globale dell'UE, del consenso europeo in materia di sviluppo, della politica europea di vicinato, nonché della dimensione esterna della migrazione, compreso il quadro di partenariato con i paesi terzi in materia di migrazione.

La modernizzazione della politica esterna dimostrerà il valore aggiunto dell'UE aumentando l'efficacia e la visibilità e dotando l'Unione di migliori mezzi per conseguire i suoi obiettivi e valori a livello mondiale, in stretto coordinamento con gli Stati membri.

118. Le spese per l'Africa subsahariana, i Caraibi e il Pacifico, che sono attualmente finanziate a titolo del Fondo europeo di sviluppo, saranno integrate in questa rubrica.

119. Gli stanziamenti di impegno per questa rubrica non saranno superiori a 98 419 milioni di EUR:

VICINATO E RESTO DEL MONDO						
(milioni di EUR, prezzi 2018)						
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
15 309	15 522	14 789	14 056	13 323	12 592	12 828

Azione esterna

120. Al fine di accrescere la coerenza, la trasparenza, la flessibilità e l'efficacia della cooperazione esterna dell'UE, la maggior parte degli strumenti esistenti saranno accorpati in uno strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale con una dotazione finanziaria complessiva di 70 800 milioni di EUR, di cui:
- i. programmi geografici: 53 805 milioni di EUR, di cui almeno 17 217 milioni di EUR per il vicinato, mantenendo al contempo un adeguato equilibrio geografico, e almeno 26 000 milioni di EUR per l'Africa subsahariana;
 - ii. 5 665 milioni di EUR per i programmi tematici;
 - iii. 2 835 milioni di EUR per le azioni di risposta rapida;
 - iv. 8 495 milioni di EUR per la riserva per le sfide e le priorità emergenti, con cui far fronte alle circostanze impreviste, alle nuove esigenze e alle sfide emergenti, come le situazioni di crisi e post-crisi o le pressioni migratorie, o promuovere nuove iniziative o priorità internazionali o dirette dall'Unione.
121. A condizioni analoghe a quelle dell'attuale Fondo europeo di sviluppo, e per il periodo 2021-2027, gli stanziamenti di impegno e di pagamento non utilizzati nel quadro di tale strumento saranno automaticamente riportati all'esercizio successivo e gli stanziamenti disimpegnati potranno essere ricostituiti.
122. I finanziamenti esterni saranno soggetti alle norme sulla condizionalità, anche per quanto riguarda il rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.
123. La dotazione per lo strumento per gli aiuti umanitari, che fornisce assistenza dell'UE volta a salvare e proteggere vite, evitare le sofferenze umane e salvaguardare le popolazioni colpite da catastrofi naturali o da crisi provocate dall'uomo, ammonterà a 9 760 milioni di EUR.

124. L'azione esterna finanzia anche un contributo di 2 375 milioni di EUR per la politica estera e di sicurezza comune e di 444 milioni di EUR per i paesi e territori d'oltremare, compresa la Groenlandia.

Assistenza preadesione

125. La dotazione per lo strumento di assistenza preadesione, che sostiene i beneficiari nel percorso verso la conformità ai criteri di adesione, ammonta a 12 565 milioni di EUR.

Strumento europeo per la pace

126. Uno strumento europeo per la pace sarà istituito quale strumento fuori bilancio volto a finanziare misure nel settore della sicurezza e della difesa che il Consiglio può decidere, sostituendo l'attuale Fondo per la pace in Africa e il meccanismo Athena. Il massimale finanziario per lo strumento per il periodo 2021-2027 sarà pari a 5 000 milioni di EUR e sarà finanziato quale voce fuori bilancio al di fuori del QFP mediante contributi degli Stati membri sulla base di un criterio di ripartizione correlato all'RNL.

RUBRICA 7 - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EUROPEA

127. Una pubblica amministrazione europea altamente professionale, reclutata sulla base geografica più ampia possibile, svolge un ruolo fondamentale nell'aiutare l'Unione a realizzare le sue priorità e ad attuare politiche e programmi nell'interesse europeo comune. Allo stesso tempo, pur ricordando gli sforzi di riforma precedenti e attuali, i cittadini europei si aspettano che ogni amministrazione pubblica e il suo personale operino nel modo più efficiente possibile. Nell'ambito di un'Unione a 27 Stati membri è necessario consolidare continuamente tali riforme e migliorare costantemente l'efficienza e l'efficacia della pubblica amministrazione europea.
128. Gli stanziamenti di impegno per questa rubrica, che comprende le spese amministrative delle istituzioni, le scuole europee e le pensioni, non saranno superiori a 73 102 milioni di EUR:

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EUROPEA						
(milioni di EUR, prezzi 2018)						
2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
10 021	10 215	10 342	10 454	10 554	10 673	10 843
di cui: spese amministrative delle istituzioni						
7 742	7 878	7 945	7 997	8 025	8 077	8 188

I massimali saranno fissati in modo da evitare margini eccessivi e da tener conto degli adeguamenti previsti delle retribuzioni, dell'avanzamento di carriera, dei costi relativi alle pensioni e di altre ipotesi pertinenti.

129. Le spese di sostegno ai programmi dovrebbero, conformemente alle pratiche attuali e passate, continuare a essere connesse alle spese operative nei limiti delle rispettive dotazioni dei programmi o dei settori d'intervento interessati. Per aumentare la trasparenza e il controllo, le spese amministrative e di sostegno ai programmi dovrebbero essere monitorate e dichiarate in tutte le rubriche periodicamente e in modo esaustivo. Nel contesto di un'Unione a 27 Stati membri, tutte le istituzioni dell'UE dovrebbero adottare un approccio globale e mirato per valutare il numero di membri del personale e sono invitate a ridurre, ove possibile, le spese amministrative.
130. Tutte le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'UE e le relative amministrazioni dovrebbero condurre un'analisi periodica del personale che garantisca l'ottimizzazione delle risorse del personale al livello attuale e dovrebbero continuare a perseguire vantaggi in termini di efficienza nelle spese non connesse alle retribuzioni, anche intensificando la cooperazione interistituzionale, come ad esempio nel settore delle tecnologie dell'informazione, degli appalti e degli edifici, e congelando le spese non connesse alle retribuzioni.
131. Considerando che il pacchetto di riforma dello statuto del 2013 contiene disposizioni chiare e precise, la presentazione di relazioni sull'attuale riforma e la necessaria valutazione della stessa devono fungere da base per un'eventuale revisione successiva dello statuto. La Commissione è invitata, nella sua valutazione e nelle eventuali proposte successive, a esaminare questioni come l'avanzamento di carriera, l'entità e la durata delle indennità, l'adeguatezza del sistema fiscale, il prelievo di solidarietà e la sostenibilità del regime pensionistico.
132. Per controllare e gestire meglio le spese amministrative, le misure e i miglioramenti in termini di efficienza attuati in amministrazioni analoghe potrebbero servire come parametri di riferimento.

o

o o

Flessibilità: strumenti speciali tematici

133. La flessibilità sarà inoltre garantita mediante strumenti speciali tematici mirati che offrono mezzi finanziari supplementari per rispondere a eventi imprevisti specifici. Tali strumenti, per loro stessa natura, sono utilizzati solo in caso di necessità e pertanto andrebbero definiti criteri chiari per la loro mobilitazione. In linea con l'obiettivo generale di consolidamento e di semplificazione della spesa dell'UE, andrebbero evitate duplicazioni tra questi strumenti e tra i programmi di spesa e andrebbero esplorate maggiori sinergie. Andrebbero semplificate e armonizzate le norme complesse per la riassegnazione degli importi tra strumenti e per il riporto degli importi non utilizzati agli esercizi successivi.
134. Fatto salvo lo strumento unico di margine, l'importo totale massimo degli strumenti speciali per il periodo 2021-2027 al di fuori dei massimali sarà pari a 20 106 milioni di EUR, per poter affrontare nuove priorità ed eventi imprevisti alla luce della rapida evoluzione della situazione a seguito della crisi COVID-19, di cui 5 000 milioni di EUR saranno disponibili per una nuova riserva speciale di adeguamento alla Brexit da istituire per contrastare le conseguenze negative negli Stati membri e nei settori maggiormente colpiti. La Commissione è invitata a presentare una proposta entro novembre 2020.
135. Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, uno strumento di solidarietà e aiuto di emergenza che offre un'assistenza una tantum ai lavoratori che perdono il lavoro a causa di ristrutturazioni legate alla globalizzazione – comprese quelle dovute all'automazione e alla digitalizzazione – non supera un importo annuo massimo di 186 milioni di EUR (prezzi 2018). Gli importi saranno mobilitati al di sopra dei massimali fissati nel QFP per gli impegni e i pagamenti.

136. Una nuova dotazione per la riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza, che dovrebbe coprire il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) e la riserva per gli aiuti d'urgenza, potrà essere utilizzata per rispondere a situazioni di emergenza derivanti da catastrofi gravi negli Stati membri e nei paesi in fase di adesione nell'ambito del FSUE nonché per rispondere rapidamente a specifiche necessità urgenti all'interno dell'UE o nei paesi terzi in seguito a eventi che non potevano essere previsti, in particolare gli interventi di emergenza e le crisi umanitarie (riserva per gli aiuti d'urgenza). Per la sua mobilitazione andrebbero definiti criteri chiari.

L'importo annuo della riserva è fissato a 1 200 milioni di EUR (prezzi 2018). La decisione relativa agli storni al fine di consentirne la mobilitazione è presa dal Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione. La riserva è iscritta nel bilancio generale dell'Unione a titolo di accantonamento. L'importo annuo può essere utilizzato fino all'anno n+1. L'importo derivante dall'esercizio precedente viene utilizzato per primo.

Gli importi saranno mobilitati al di sopra dei massimali fissati nel QFP per gli impegni e i pagamenti.

Entro il 1° ottobre di ciascun anno, almeno un quarto dell'importo annuo per l'anno n deve essere ancora disponibile per far fronte al fabbisogno che può presentarsi entro la fine di tale anno. A decorrere dal 1° ottobre la restante parte dell'importo disponibile può essere mobilitata per operazioni interne o esterne per far fronte al fabbisogno che può presentarsi entro la fine di tale anno.

Flessibilità: strumenti speciali non tematici

137. Il margine globale per gli impegni, il margine globale per i pagamenti e il margine per imprevisti saranno sostituiti da uno strumento unico di margine. Grazie a questo strumento, sarà possibile ricorrere a impegni e/o pagamenti utilizzando:

- in primo luogo, i margini di una o più rubriche del QFP ancora disponibili al di sotto dei massimali del QFP da esercizi precedenti al 2021, che saranno messi a disposizione negli anni 2022-2027 e integralmente detratti dai margini dei rispettivi esercizi precedenti;

- solo qualora non siano sufficienti gli importi disponibili a norma del primo trattino, se esistenti, e in ultima istanza, un importo aggiuntivo che sarà integralmente detratto dai margini per l'esercizio in corso o gli esercizi futuri. Gli importi detratti non sono ulteriormente mobilitati nel contesto del QFP.

Ad eccezione dei margini di pagamento di cui al primo trattino, gli importi possono essere mobilitati al di sopra dei rispettivi massimali annuali in relazione a un bilancio rettificativo o annuale per consentire il finanziamento di spese impreviste specifiche che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili. Per i margini di pagamento di cui al primo trattino, la Commissione, nell'ambito dell'adeguamento tecnico annuale del quadro finanziario, adegua verso l'alto il massimale di pagamento per gli anni 2022-2027 di importi equivalenti alla differenza tra i pagamenti eseguiti e il massimale di pagamento dell'anno n-1 del QFP.

L'importo annuo complessivo mobilitato per questo strumento in relazione a un bilancio rettificativo o annuale non supera lo 0,04 % dell'RNL dell'UE in impegni e lo 0,03 % dell'RNL dell'UE in pagamenti ed è coerente con il massimale delle risorse proprie.

L'adeguamento annuale verso l'alto del massimale di pagamento non supera inoltre gli importi seguenti (prezzi 2018) per il periodo 2025-2027 rispetto al massimale di pagamento iniziale degli esercizi pertinenti:

2025 – 8 000 milioni di EUR

2026 – 13 000 milioni di EUR

2027 – 15 000 milioni di EUR.

138. Lo strumento di flessibilità sarà uno strumento non tematico per consentire il finanziamento di spese impreviste specifiche di impegni e pagamenti corrispondenti che non potrebbero essere finanziati diversamente. Il massimale annuo dello strumento di flessibilità sarà fissato a 772 milioni di EUR (prezzi 2018). L'importo annuo può essere utilizzato fino all'anno n+2. L'importo derivante dagli esercizi precedenti viene utilizzato per primo, in ordine cronologico.

Gli importi saranno mobilitati al di sopra dei massimali fissati nel QFP per gli impegni e i pagamenti.

139. Gli strumenti speciali non possono essere finanziati mediante disimpegni.

o

o o

III. PARTE II: ENTRATE

140. Il sistema delle risorse proprie dovrebbe ispirarsi agli obiettivi generali di semplicità, trasparenza ed equità, tra cui la ripartizione equa degli oneri. L'importo totale delle risorse proprie attribuite al bilancio dell'Unione per gli stanziamenti annuali di pagamento non supera l'1,40 % della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri. L'importo totale degli stanziamenti annuali di impegno non supera l'1,46 % della somma dell'RNL di tutti gli Stati membri. È mantenuta una correlazione ordinata tra stanziamenti di impegno e di pagamento.
141. Il nuovo sistema delle risorse proprie dell'Unione europea entrerà in vigore il primo giorno del primo mese successivo al ricevimento della notifica relativa all'espletamento delle procedure per la sua adozione da parte dell'ultimo Stato membro. Tutti i suoi elementi si applicheranno retroattivamente dal 1° gennaio 2021. Gli Stati membri procederanno all'approvazione della nuova decisione sulle risorse proprie nel più breve tempo possibile, conformemente alle rispettive norme costituzionali nazionali.
142. Per quanto riguarda il regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria, si invita la Commissione a valutare l'eventualità di presentare una proposta di revisione di tale regolamento al fine di affrontare le sfide relative alla messa a disposizione delle risorse proprie.

Risorse proprie tradizionali

143. A partire dal 1° gennaio 2021 gli Stati membri trattengono, a titolo di spese di riscossione, il 25 % degli importi da essi riscossi.

Risorsa propria basata sull'IVA

144. L'attuale risorsa propria basata sull'IVA sarà sostituita dal metodo alternativo semplificato e perfezionato della Commissione del gennaio 2019, con un'aliquota uniforme dello 0,3 % che si applicherà alle basi imponibili IVA di tutti gli Stati membri stabilite in base al metodo perfezionato proposto dalla Commissione. Per ciascuno Stato membro, la base imponibile IVA da prendere in considerazione a tal fine non supera il 50 % del reddito nazionale lordo.

Nuove risorse proprie

145. Nei prossimi anni l'Unione lavorerà a una riforma del sistema delle risorse proprie e introdurrà nuove risorse proprie.
146. Come primo passo, sarà introdotta e applicata a decorrere dal 1° gennaio 2021 una nuova risorsa propria composta da una quota di entrate provenienti da un contributo nazionale calcolato in base al peso dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, con un'aliquota di prelievo di 0,80 EUR per chilogrammo e con un meccanismo volto a evitare effetti eccessivamente regressivi sui contributi nazionali.
147. Come risorse proprie supplementari, nel primo semestre del 2021 la Commissione presenterà proposte relative a un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera e a un prelievo sul digitale, ai fini della loro introduzione al più tardi entro il 1° gennaio 2023.
148. Si invita la Commissione a presentare una proposta riveduta sull'ETS, eventualmente estendendolo al trasporto aereo e marittimo.
149. Infine, nel corso del prossimo QFP, l'Unione lavorerà all'introduzione di altre risorse proprie, che potrebbero comprendere un'imposta sulle transazioni finanziarie.
150. Le entrate derivanti dalle nuove risorse proprie introdotte dopo il 2021 saranno utilizzate per il rimborso anticipato dei prestiti contratti a titolo di *Next Generation EU*. La Commissione è invitata a proporre a tempo debito una revisione del QFP a tal fine.

Risorsa propria basata sull'RNL

151. Il metodo di applicazione di un'aliquota uniforme di prelievo per determinare i contributi degli Stati membri all'attuale risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo (RNL) resterà invariato, fatto salvo il punto 152.

Correzioni

152. Per il periodo 2021-2027, il contributo annuo basato sull'RNL di Danimarca, Paesi Bassi, Austria e Svezia, e nel contesto del sostegno alla ripresa e alla resilienza anche della Germania, sarà ridotto da correzioni forfettarie. Gli Stati membri interessati beneficiano di una riduzione lorda del proprio contributo annuo basato sul reddito nazionale lordo a prezzi 2020 pari a:

- Danimarca: 377 milioni di EUR;
- Germania: 3 671 milioni di EUR;
- Paesi Bassi: 1 921 milioni di EUR;
- Austria: 565 milioni di EUR;
- Svezia: 1 069 milioni di EUR.

153. Tali riduzioni lorde sono finanziate da tutti gli Stati membri conformemente al loro RNL.



QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE (UE-27)

(milioni di EUR - prezzi correnti)

Stanzamenti di impegno	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale 2021-2027
1. Mercato unico, innovazione e agenda digitale	20.919	21.288	21.125	20.984	21.272	21.847	22.077	149.512
2. Coesione, resilienza e valori	52.786	55.314	57.627	60.761	63.387	66.536	70.283	426.694
2a. coesione economica, sociale e territoriale	48.191	49.739	51.333	53.077	54.873	56.725	58.639	372.577
2b. resilienza e valori	4.595	5.575	6.294	7.684	8.514	9.811	11.644	54.117
3. Risorse naturali e ambiente	58.624	56.519	56.849	57.003	57.112	57.332	57.557	400.996
di cui: spese connesse al mercato e pagamenti diretti	40.925	41.257	41.518	41.649	41.782	41.913	42.047	291.091
4. Migrazione e gestione delle frontiere	2.467	3.043	3.494	3.697	4.218	4.315	4.465	25.699
5. Sicurezza e difesa	1.805	1.868	1.918	1.976	2.215	2.435	2.705	14.922
6. Vicinato e resto del mondo	16.247	16.802	16.329	15.830	15.304	14.754	15.331	110.597
7. Pubblica amministrazione europea	10.635	11.058	11.419	11.773	12.124	12.506	12.959	82.474
di cui: spese amministrative delle istituzioni	8.216	8.528	8.772	9.006	9.219	9.464	9.786	62.991
TOTALE STANZIAMENTI DI IMPEGNO	163.483	165.892	168.761	172.024	175.632	179.725	185.377	1.210.894
TOTALE STANZIAMENTI DI PAGAMENTO	166.140	167.585	165.542	168.853	172.230	175.674	179.187	1.195.211
AL DI FUORI DEL QFP	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale 2021-2027
Riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza	1.273	1.299	1.325	1.351	1.378	1.406	1.434	9.467
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)	197	201	205	209	214	218	222	1.467
Riserva di adeguamento alla Brexit	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	5.306
Strumento di flessibilità	819	836	852	869	887	905	923	6.091
TOTALE AL DI FUORI DEL QFP	2.290	2.336	2.383	2.430	2.479	2.528	2.579	22.331
TOTALE QFP + AL DI FUORI DEL QFP	165.773	168.228	171.144	174.454	178.111	182.253	187.956	1.233.225

*Il totale per la riserva di adeguamento alla Brexit a prezzi correnti è basato sul deflatore del 2% e sull'ipotesi che l'intera dotazione sia disponibile nel 2021. Ciò non pregiudica la futura proposta legislativa.

QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE (UE-27)

(milioni di EUR - prezzi 2018)

Stanziamenti di impegno	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale 2021-2027
1. Mercato unico, innovazione e agenda digitale	19.712	19.666	19.133	18.633	18.518	18.646	18.473	132.781
2. Coesione, resilienza e valori	49.741	51.101	52.194	53.954	55.182	56.787	58.809	377.768
2a. coesione economica, sociale e territoriale	45.411	45.951	46.493	47.130	47.770	48.414	49.066	330.235
2b. resilienza e valori	4.330	5.150	5.701	6.824	7.412	8.373	9.743	47.533
3. Risorse naturali e ambiente	55.242	52.214	51.489	50.617	49.719	48.932	48.161	356.374
di cui: spese connesse al mercato e pagamenti diretti	38.564	38.115	37.604	36.983	36.373	35.772	35.183	258.594
4. Migrazione e gestione delle frontiere	2.324	2.811	3.164	3.282	3.672	3.682	3.736	22.671
5. Sicurezza e difesa	1.700	1.725	1.737	1.754	1.928	2.078	2.263	13.185
6. Vicinato e resto del mondo	15.309	15.522	14.789	14.056	13.323	12.592	12.828	98.419
7. Pubblica amministrazione europea	10.021	10.215	10.342	10.454	10.554	10.673	10.843	73.102
di cui: spese amministrative delle istituzioni	7.742	7.878	7.945	7.997	8.025	8.077	8.188	55.852
TOTALE STANZIAMENTI DI IMPEGNO	154.049	153.254	152.848	152.750	152.896	153.390	155.113	1.074.300

TOTALE STANZIAMENTI DI PAGAMENTO	156.557	154.822	149.936	149.936	149.936	149.936	149.936	1.061.058
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

AL DI FUORI DEL QFP	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale 2021-2027
Riserva di solidarietà e per gli aiuti d'emergenza	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	8.400
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)	186	186	186	186	186	186	186	1.302
Riserva di adeguamento alla Brexit	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	5.000
Strumento di flessibilità	772	772	772	772	772	772	772	5.404
TOTALE AL DI FUORI DEL QFP	2.158	2.158	2.158	2.158	2.158	2.158	2.158	20.106

TOTALE QFP + AL DI FUORI DEL QFP	156.207	155.412	155.006	154.908	155.054	155.548	157.271	1.094.406
---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------